

LXXXIª SEDUTA

MARTEDÌ 16 MARZO 1937 - Anno XV

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Commemorazioni (dei senatori Corbino, Landucci, Sandrini, Grandi, Del Carretto, Figoli des Geneys, Grosoli, Morrone, Mortara, Mango)	Pag. 2627
PRESIDENTE	2627
ROSSONI, ministro dell'agricoltura e delle foreste	2629
Commissari:	
(Nomina a presidente del senatore Ferrari per la Commissione di istruzione dell'Alta Corte di giustizia; a commissario del senatore Scotti per la Commissione per le petizioni, del senatore Moresco, in qualità di membro supplente, per la Commissione d'istruzione dell'Alta Corte di giustizia, del senatore Castellani per la Commissione per il giudizio dell'Alta Corte di giustizia, dei senatori Scaduto, Anselmi, Di Marzo, Moresco e Michele Romano per la Commissione parlamentare incaricata di dare il proprio parere sui progetti dei nuovi Codici civile, di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile)	2622
Congedi	2618
Disegni di legge:	
(Approvazione):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1427, concernente la tassa di bollo sulle proiezioni cinematografiche luminose aventi scopo pubblicitario » (1322). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2629
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1453, portante esenzioni fiscali per gli atti inerenti al servizio per favorire il movimento turistico » (1328). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2629
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 maggio 1936-XIV, n. 1689, concernente il coordinamento delle attività degli Istituti ed Enti operanti nel campo della produzione nazionale » (1493). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2634
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2096, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma	

il 6 ottobre 1936, fra l'Italia e l'Estonia, per regolare gli scambi commerciali fra i due Paesi e i pagamenti relativi » (1518). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2637
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 novembre 1936-XV, n. 2153, che ha dato esecuzione al Modus Vivendi stipulato in Roma il 26 ottobre 1936, fra l'Italia e la Danimarca per regolare gli scambi commerciali fra i due Paesi e i pagamenti relativi » (1519). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2637
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2219, che ha dato esecuzione all'Accordo concernente il regime preferenziale a favore dell'importazione austriaca in Italia, stipulato in Roma il 7 novembre 1936, fra l'Italia e l'Austria » (1520). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2637
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2218, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Austria, stipulato mediante scambio di Note il 12 dicembre 1936, per l'importazione nel Regno durante il periodo di sei mesi e la esenzione dai diritti di dogana, di 400.000 quintali di acciaio in blooms e barre » (1521). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2637
(Discussione):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1746, contenente disposizioni intese a combattere perturbamenti del mercato nazionale ed ingiustificati inasprimenti del costo della vita » (1464). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2629
LANTINI, ministro delle corporazioni.	2631
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 1296, recante norme circa i Consorzi volontari di produzione o di vendita » (1492). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2631
BELLUZZO	2631
LANTINI, ministro delle corporazioni	2633
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1513, relativo al	

riordinamento del Registro italiano navale ed aeronautico » (1499). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2634
SECHI	2635
« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI » (1526). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2638
IOSA	2638
GUIDI	2643
MAROZZI	2646
MILIANI	2647
VICINI MARCO ARTURO	2649
MENOZZI	2651
(Presentazione)	2622
Dono di S. M. il Re Imperatore	2618
Interrogazioni:	
(Annuncio)	2653
(Risposta scritta)	2655
Nomine a ministri di Stato (del prof. Alberto De Stefani e del principe Don Giovanni Torlonia)	2621
Omaggi	2619
Per la visita del Duce alla Colonia Libica:	
PRESIDENTE	2621
Registrazioni con riserva	2621
Relazioni:	
(Presentazione)	2625
Verbale di deposito negli archivi del Senato	2618
Votazione a scrutinio segreto:	
(Risultato)	2652

La seduta è aperta alle ore 16.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Loria per giorni 8; Micheli per giorni 4; Tassoni per giorni 8.

Se non si fanno osservazioni questi congedi s'intendono accordati.

Dono di S. M. il Re Imperatore.

PRESIDENTE. Il Ministro della Casa del Re Imperatore, per incarico di Sua Maestà, ha inviato il XVI volume del *Corpus Nummorum Italicorum*, destinato alla Biblioteca del Senato.

Mi sono fatto interprete dei sentimenti di riconoscenza del Senato verso l'Augusto Sovrano per il munifico dono.

Verbale di deposito.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di dar lettura del verbale di

deposito dell'atto di nascita di S. A. R. Vittorio Emanuele Principe di Napoli.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Verbale di deposito negli Archivi del Senato del Regno dell'Atto di nascita di Sua Altezza Reale il Principe VITTORIO EMANUELE ALBERTO CARLO TEODORO UMBERTO BONIFACIO AMEDEO DAMIANO BERNARDINO GENNARO MARIA, PRINCIPE DI NAPOLI, figlio delle Loro Altezze Reali il Principe e la Principessa di Piemonte.

« Il giorno quattordici del mese di febbraio millenovecentotrentasette, quindicesimo dell'Era Fascista, nella Sala detta di Coligny al primo piano del Palazzo Reale di Napoli, procedevansi da Sua Eccellenza il Cavaliere Dottor Luigi Federzoni, Presidente del Senato del Regno, Ufficiale di Stato Civile della Reale Famiglia, alla compilazione dell'Atto di nascita di Sua Altezza Reale il Principe VITTORIO EMANUELE ALBERTO CARLO TEODORO UMBERTO BONIFACIO AMEDEO DAMIANO BERNARDINO GENNARO MARIA, Principe di Napoli, figlio delle Loro Altezze Reali il Principe e la Principessa di Piemonte, nei due registri originali di cui all'articolo trecentosettanta del Codice Civile. Di questi, quello custodito negli Archivi del Senato del Regno era stato il giorno tredici febbraio millenovecentotrentasette, quindicesimo dell'Era Fascista, estratto dalla cassaforte posta nella sala del Segretario Generale del Senato del Regno e destinato alla custodia degli Atti di Stato Civile della Reale Famiglia, l'altro, custodito nell'Archivio del Regno, era stato il medesimo giorno tredici febbraio consegnato al Segretario Generale del Senato del Regno dal Soprintendente all'Archivio del Regno in Roma ed è stato a questi restituito oggi quindici febbraio millenovecentotrentasette, quindicesimo dell'Era Fascista, giusta l'unità dichiarazione del Soprintendente medesimo.

« Dovendosi ora procedere al deposito del Registro nell'Archivio del Senato del Regno, giusta quanto è prescritto dall'articolo trentotto dello Statuto, sono oggi, quindici febbraio millenovecentotrentasette, quindicesimo dell'Era Fascista, nel Palazzo ove ha sede il Senato del Regno e nella sala del Segretario Generale convenuti il Cavaliere Dottor Luigi Federzoni, Presidente del Senato del Regno, il Generale Conte Mario Nomis di Cossilla, Senatore Questore del Senato del Regno e il Dottor Professor Annibale Alberti, Segretario Generale del Senato del Regno, ed aperta la cassaforte suddetta si è quindi riposto il Registro degli Atti di Nascita della Reale Famiglia, procedendosi poi alla chiusura della cassaforte medesima.

« E perchè risulti quanto sopra, si è redatto in due originali, che sono stati firmati dagli intervenuti, il presente processo verbale, un esemplare

del quale sarà unito al processo verbale della prima seduta del Senato.

« Il Presidente del Senato del Regno
« Ufficiale di Stato Civile per la Reale Famiglia

« LUIGI FEDERZONI

« Il Senatore Questore

« MARIO NOMIS DI COSSILLA

« Il Segretario Generale del Senato del Regno
Cancelliere per gli Atti di Stato Civile
« della Reale Famiglia

« ANNIBALE ALBERTI ».

(Vivi applausi).

ARCHIVIO DI STATO IN ROMA

E ARCHIVIO DEL REGNO

15 febbraio 1937-XV.

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto in restituzione dal signor Segretario Generale del Senato del Regno, Cancelliere per gli atti di Stato Civile della Reale Famiglia, il Registro n. 2 degli Atti Civili di nascita della Reale Famiglia che, a termini dell'articolo 2 del Regio decreto 30 dicembre 1871, n. 605, si conserva con tutti gli altri in questo Archivio del Regno ».

Il Soprintendente

Emilio Re.

(L. S.)

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Biscaretti Guido, di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

Arnaldo Luraschi: *Del disciplinamento del mercato delle farine di frumento per panificazione in base al contenuto in ceneri*. Milano, 1936.

Senatore Antonio Scialoja: *Utopie. Risposta al prof. Francesco Berlingieri*. Roma, 1936-XIV.

Antonio Sarni:

1° *Michelangelo Cianciulli*. Avellino, 1930;

2° *Il Convento di S. Francesco « a Folloni » a Montella (Avellino)*. Ravello, 1934;

3° *Il « Salvatore » di Montella. Leggenda, tradizione, cronaca*. Amalfi, 1934;

4° *L'abate Goglia. Storia e leggenda del 1600*. Amalfi, 1935;

5° *Le origini della Chiesa del SS. Salvatore di Montella*. Amalfi, 1935.

Senatore P. S. Leicht: *Ricerche sulle Corporazioni professionali in Italia dal secolo V all'XI*. Roma, 1936-XV.

Angelo Cabrini: *L'organizzazione internazionale del lavoro (B. I. T.). Che cosa è? Che cosa ha fatto?* Roma, 1936-XIV.

Mario Gatti: *Un grande missionario tortonese. P. Michele da Carbonara*. Roma, 1936.

Maria Castellani: *Il rischio invalidità nei contratti d'assicurazione vita*. Roma, 1936.

Senatore Alfredo Baccelli:

1° *La poesia delle Alpi*. Milano, 1935-XIII;

2° *Poesie*. Bologna, 1929;

3° *Patria*. Torino, Milano ecc.;

4° *Prose e poesie scelte*. Milano;

5° *Sentimenti*. Catania, 1905;

6° *Iride umana*. Milano, 1898;

7° *Nell'ombra dei vinti*. Firenze, 1924;

8° *Il quarto libro dell'« Eneide »*. Roma, 1931;

9° *Ricordi di Tripoli*. Roma, 1922;

10° *Clio in socco*. Versi. Roma, 1925;

11° *Il pensiero politico di Alessandro Tassoni*. Roma;

12° *Antonio Magliabechi*. Roma 1933-XI;

13° *Carlo Tenca*. Roma, 1935-XIII;

14° *Il Machiavelli senza panni curiali*. Roma, 1932;

15° *Karcò Vincenzo: Alfredo Baccelli poeta, romanziere, critico*. Caserta, 1920;

16° *Ettore Romagnoli e Raffaello Biordi: Le opere e la poesia di Alfredo Baccelli*. Roma, 1933-XI;

17° *De Luca Pasquale: Alfredo Baccelli*. Milano, 1920;

18° *Pagano Antonio: Alfredo Baccelli, poeta e prosatore*. Napoli, 1920.

Senatore Francesco Pujia:

1° *La qualifica di cui al n. 9 dell'articolo 404 del Codice penale*. Roma, 1895;

2° *La predica in rapporto all'articolo 140 del Codice penale*. Roma, 1896;

3° *La teorica del tentativo in rapporto al delitto di lesione personale*. Roma, 1892;

4° *F. Pujia e M. Bianchi: Osservazioni circa un caso di degenerazione psico-sessuale*. Roma, 1897;

5° *Il capoverso dell'articolo 253 del Codice di procedura penale*. Napoli, 1898;

6° *Il caso Dreyfus in rapporto all'Istituto della revisione de' giudicati penali*. Roma, 1898;

7° *Il segreto e il contraddittorio nell'istruzione penale in rapporto alla legge francese dell'8 dicembre 1897*. Appunti critici. Siena, 1898;

8° *F. Pujia e M. Bianchi: Degenerazione psico-sessuale*. Osservazioni. Roma, 1898;

9° *Il diritto di grazia*. Appunti e proposte. Roma, 1899;

10° *Note ed osservazioni su alcuni principii adottati dalla Commissione ministeriale per la riforma del Codice di procedura penale*. Siena, 1901;

11° *F. Pujia e R. Serratrice: El delito de lesiones*. Traduccion de C. Bernaldo de Quirós. Madrid, 1904;

12° *In tema di lesioni. La perdita di una mano o di un piede e la perdita dell'uso di un organo secondo l'articolo 372*. Torino, 1904;

13° *Eccezione di cosa giudicata*. Torino, 1905;

14° *Requisitoria nel processo contro Nunzio Nasi ed altri*. Roma, 1905;

15° *Esiste reato in cui nel caso un individuo dichiara il falso in una attestazione giurata, che serve per ottenere un sequestro conservativo?* (Articoli 214 e 279 Codice penale). Prato, 1906;

- 16° *Il macchinista ferroviario non è preposto.* (Nota e sentenza). Roma, 1906;
- 17° *L'articolo 4 del Regolamento 27 maggio 1900 per la prevenzione degli infortuni nelle costruzioni contemplate dalla legge sugli infortuni sugli infortuni sul lavoro.* Roma, 1906;
- 18° *L'immunità di giurisdizione dello « chaf-seur » addetto al servizio di un agente diplomatico.* Roma, 1909;
- 19° *La sentenza della Corte d'appello di Roma (Sezione penale) nella causa Di Giorgio-Piazza « Tribuna ».* Roma, 1910;
- 20° *Sui poteri del giudizio di secondo grado nel caso di appello del pubblico ministero per la revoca della condanna condizionale.* Torino, 1911;
- 21° *Note su alcune questioni concernenti il decreto d'amnistia del 27 marzo 1911.* Milano, 1911;
- 22° *Appunti di giurisprudenza circa la legge sul riposo settimanale.* Milano, 1911;
- 23° *Indulto condizionale e condanna condizionale.* Milano, 1912;
- 24° *Alcune questioni sull'ultimo decreto di amnistia.* Torino, 1912;
- 25° *Alcune osservazioni circa la esecuzione della pena sospesa per grazia condizionale.* Milano, 1912;
- 26° *Una condanna alla reclusione, rispetto alla quale è intervenuta la riabilitazione, non può formare ostacolo all'applicazione della condanna condizionale per un reato posteriormente commesso.* Milano, 1913;
- 27° *La esecuzione di ufficio nelle opere pubbliche.* Milano, 1913;
- 28° *Una condanna per adulterio, estinta per remissione, non ha efficacia di far revocare il beneficio della condanna condizionale già concessa per altro reato.* Torino, 1915;
- 29° *Condanna condizionale e decreto penale.* Milano, 1915;
- 30° *La remissione della querela nel reato di adulterio e la condanna condizionale.* Milano, 1915;
- 31° *Reati militari. Mandato. Inesecuzione da parte del mandatario. Responsabilità del mandante. Fattispecie. Tradimento.* Roma, 1916;
- 32° *Una questione concernente il Regio decreto di amnistia - indulto del 2 settembre 1919, n. 1502.* Città di Castello, 1920;
- 33° *Il diritto penale comune di guerra. (Recessione).* Palermo, 1933-XI;
- 34° *L'Istituto dell'appello e l'ordinamento giudiziario.* Discorso pronunciato al Senato nella seduta del 25 marzo 1933-XI. Roma, 1933-XI;
- 35° *La truffa mediante cambiale dà luogo al reato complesso punibile con la pena del reato più grave.* Roma, 1934-XII.
- Adolfo Orvieto: *Indice del « Marzocco » 1° decennio (1896-1905).* Firenze, Vallecchi, 1937-XV.
- Senatore P. L. Occhini: *Annali della Cattedra Petrarquesca (editi dalla R. Accademia Petrarca).* Vol I-VI. Anni 1930-1936. Arezzo, 1930-1936.
- Giuseppe De Cristo: *La baritina di « Timpa Razzelli » nel Comune di Gimina in provincia di Reggio Calabria.* Locri, 1937-XV.
- Senatore Gino Ducci: *Spagna e potere marittimo.* Roma, 1937-XV.
- Gina Marazzi dei Conti di Settimo: *Signorina X di X.* Corrispondenza autentica di due incogniti. Voll. 2. Milano, 1927.
- Fortunato Gazzella: *Il processo per ingiunzione.* Roma, 1936-XV.
- Senatore Guido Mazzoni: *Influssi danteschi nella Maestà di Simone Martini.* Firenze, 1936.
- Eutimio Ranalletti: *L'impero e la Pax romana. La giustizia nella Corte d'appello di Milano. Discorso per l'inaugurazione dell'anno giudiziario XV E. F. alla Corte d'appello di Milano.* Milano, 1937.
- Umberto Carletti: *Disegni per l'esposizione universale di Roma: Anno XX.* Roma, gennaio 1937 - Anno XV.
- Senatore Cesare Mori: *Consorzio di 2° grado per la trasformazione fondiaria della bassa friulana. Il riordinamento fondiario del bacino Planais.* Udine, 1937-XV.
- Senatore Francesco Salata:
- Constantin Hohenlohe: *Einfluss des Christentums auf das Corpus juris civilis.* Wien, 1937.
- Ugo Speranza: *Il regesto e la storia del Monastero di S. Basilio in Aquila, compilati dall'Antinori.* Aquila, 1935.
- Senatore Benedetto Croce:
- Achille Geremicca: *Per le nozze di Elena Croce.* Napoli, 1936.
- Giovanni da Schio: *Almerico da Schio. - MDCCCXXXVI-MCMXXX.* Memorie. Schio, 1937.
- Arturo Lancellotti: *In memoria del marchese Gaetano De Felice (1863-1936).* Napoli, 1937.
- Pietro Meda: *Castelgomberto. Sue chiese e oratori. Notizie storiche.* Vicenza, 1935.
- A. Filippi: *Il mio paese (Lizzano).* Bologna, 1935.
- Calogero Alaimo: *Attività privata e attività pubblica. Contributo alla teoria dell'« imposta » e dei « servizi pubblici ».* Roma, 1937.
- Senatore Carlo Calisse:
- Konrad Beyerl: *Lex Baiuvariorum.* München, 1936.
- Gustavo Brunelli: *Cenni sulla mia attività scientifica. Problemi sulla scienza e dell'economia nazionale.* Roma, 1937.
- Giuseppe De Cristo: *Vent'anni di attività scientifica (1915-1935).* Terranova S. M., 1937.
- Annibale Alberti: *Il Regime fascista e il Parlamento.* Roma, 1937-XV.
- Angelo Senin: *Giurisprudenza amministrativa (anno 1936).* Bologna, 1937.
- R. Deputazione di storia patria per gli Abruzzi: *Anton Ludovico Antinori e il II centenario della sua nascita.* Aquila, 1904.
- Eugenio Onatski:
- 1° *L'Ucraina ed i limiti dell'Europa.* Napoli, 1936;
- 2° *La lingua ucraina nella famiglia delle lingue slave.* Napoli, 1937.
- Andrea Massimi:
- 1° Giovanni Pansa: *Osservazioni ed aggiunte al*

saggio critico-bibliografico sulla tipografia abruzzese dal secolo XV al XVIII. Sulmona, 1900;

2° Ugo Aschieri: *La Biblioteca di Brera illustrata*. Milano, 1936.

3° Municipio di Pesaro: *I Mostra bibliografica marchigiana. Biblioteca Oliveriana. 23 agosto-30 settembre 1936-XIV*. Pesaro, 1936.

Antonio Rota:

1° *Accorso da Reggio e i suoi scritti*. Roma, 1936;

2° *Note sulla dottrina del regresso nelle obbligazioni solidali presso i glossatori*. Città di Castello, 1936;

3° *La realtà storica del diritto comune, a proposito di un libro di E. Bussi, sul concetto di questo diritto*. Roma, 1936.

Salvatore Spinelli: *La relazione ai Deputati dell'Ospedale grande di Milano*. Milano, 1937.

Senatore Girolamo Marcello: *Considerazioni su circostanze che negli stati civili moderni potrebbero forse favorire la diffusione della disoccupazione*. Roma, 1937-XV.

Senatore Gaudenzio Fantoli: *Secondo corso per dirigenti di Aziende. (Corso di politica ed organizzazione delle imprese)*. R. Politecnico di Milano. Anno accademico 1935-36. Milano, 1937.

Decio Bocci: *L'ing. Davide Bocci, Presidente di Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici (1829-1915)*. Fabriano, 1937-XV.

Roberto Asinari di San Marzano:

1° *Dal Giuba al Margherita*. Roma, 1936-XIII;

2° *Dalla piana somala all'altopiano etiopico*. Roma, 1936-XIII.

Per la visita del Duce alla Colonia libica.

PRESIDENTE. In questi giorni il viaggio del Duce in Libia, per l'altissimo significato e per le circostanze che lo accompagnano, suscita palpiti profondi di fede e di orgoglio nel cuore della Nazione. L'opera di grandiosità veramente romana, che schiude nuove possibilità di traffico e di progresso lungo tutto il margine settentrionale dell'Africa, attesta quale feconda missione di civiltà l'Italia vi abbia esercitata e intenda esercitare; come le imponenti e calorose manifestazioni di attaccamento delle popolazioni indigene, riconfermando la luminosa prova di fedele devozione al tricolore data dalle valorose truppe libiche sui campi di battaglia d'Etiopia, dimostrano solennemente che il giusto e umano dominio sulla nostra grande colonia riposa, oltre che sulla forza, sugli inestimabili benefici prodigati alle genti soggette.

Nessuno può dimenticare che il Duce, prima di essere il fondatore dell'Impero, fu fin dagli inizi della sua azione di governo il primo e sommo promotore della riconquista, del riordinamento, dell'avvaloramento politico ed economico della Libia, divenuta, per virtù di lui e delle armi italiane, non più motivo di perenne inquietudine e di costosi interventi militari per parte della Madre Patria,

ma integrazione essenziale della vita e della potenza di questa sulla quarta sponda del nostro mare. L'avvenimento attuale annunzia certamente il sorgere di un'era ancora più fertile di attività e di benessere per quella terra, in un ritmo sempre più intenso di lavoro e di espansione per l'Italia. Con questa fiducia anche il Senato associa il suo saluto e il suo augurio al sentimento dell'intera Nazione. (*Vivissimi e generali applausi*).

Nomine a Ministri di Stato.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore segretario Biscaretti Guido di dar lettura di un messaggio del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

« Eccellenza,

« Roma, addì 28 febbraio 1937-XV.

« Informo che S. M. il Re Imperatore, con decreti del 5 e 6 gennaio u. s., ha nominato, su mia proposta, Ministri di Stato il prof. Alberto De Stefani e il Principe Don Giovanni Torlonia, senatore del Regno ».

Registrazioni con riserva.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente della Corte dei conti ha trasmesso i seguenti due elenchi di registrazioni con riserva.

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

« Roma, 26 dicembre 1936-XV.

« Eccellenza,

« In osservanza all'articolo 26 del Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella prima quindicina del mese di dicembre 1936-XV ».

« Il Presidente

« Gasperini ».

« Roma, 9 marzo 1937-XV.

« Eccellenza,

« In osservanza dell'articolo 26 del Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato col Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella seconda quindicina del mese di febbraio 1937-XV ».

« Il Presidente

« Gasperini ».

Nomina di Commissari.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento giudiziario del Senato ho chiamato a presiedere la Commissione d'istruzione dell'Alta Corte di Giustizia il senatore Giuseppe Francesco Ferrari, vice-presidente del Senato.

Comunico altresì al Senato che, in conformità del mandato conferitomi dall'Assemblea nella seduta del 30 aprile 1934-XII, ho chiamato a far parte della Commissione per le petizioni, il senatore Scotti; della Commissione d'istruzione dell'Alta Corte di Giustizia, in qualità di membro supplente, il senatore Moresco; della Commissione per il giudizio dell'Alta Corte di Giustizia, il senatore Castellani.

Comunico infine che, in adempimento dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1925, n. 2260, ho chiamato a far parte della Commissione parlamentare incaricata di dare il proprio parere sui progetti dei nuovi Codici civile, di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile, i senatori: Scaduto, Anselmi, Di Marzo, Moresco e Michele Romano.

Comunicazione di disegni di legge e di relazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di dar lettura dell'elenco dei disegni di legge e delle relazioni comunicati alla Presidenza durante l'intervallo delle sedute.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

DISEGNI DI LEGGE.

Dal Capo del Governo Primo Ministro:

Delega al Governo del Re della facoltà di emanare norme sulla condotta della guerra e sullo stato di neutralità (1508).

Dal Ministro di grazia e giustizia:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 211, concernente la esenzione dalla tassa di bollo degli atti di querela per i delitti preveduti dal titolo IX, capo I, del Codice penale, commessi in danno di persone povere (1572).

Dal Ministro delle finanze:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938 (1526).

Conti consuntivi dell'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi, per gli esercizi finanziari 1931-32; 1932-33 e 1933-34 (1538).

Conti consuntivi dell'Azienda autonoma per i servizi telefonici di Stato per gli esercizi finanziari 1931-32; 1932-33 e 1933-34 (1539).

Conti consuntivi dell'Amministrazione autonoma delle Ferrovie dello Stato, per gli esercizi finanziari 1931-32; 1932-33 e 1933-34 (1540).

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938 (1553).

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938 (1570).

Conto consuntivo del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario 1934-35 (1571).

Dal Ministro dell'interno:

Ricostituzione dei comuni distinti di Fratte Rosa e di San Lorenzo in Campo in provincia di Pesaro (1506).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 dicembre 1936-XV, n. 2286, concernente l'istituzione in ente morale della « Fondazione Attilio Odero » con sede in Genova e l'approvazione del relativo statuto (1507).

Dal Presidente della Camera dei Deputati

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 2069, recante norme per il divieto di nuove costruzioni di baraccamenti per uso di abitazione nella circoscrizione del Governatorato di Roma (1509).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2068, concernente il trattamento economico del personale all'estero dipendente dal Ministero degli affari esteri (1510).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 2090, recante aggiornamenti al Testo Unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 15 ottobre 1932-X, n. 1514 (1511).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 2134, riguardante norme sulle indennità da corrispondere al personale dell'Amministrazione aeronautica (1512).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1936-XV, n. 2098, che sospende temporaneamente l'applicazione della tassa di vendita sul benzolo (1513).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1936-XV, n. 2099, concernente la modificazione dell'aliquota di tassa di vendita sulla benzina (1514).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 886, relativo a provvedimenti concernenti l'energia elettrica (1515).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° ottobre 1936-XIV, n. 2067, relativo alla concessione di un premio di smobilitazione ai sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato, mobilitati per le esigenze dell'Africa Orientale, all'atto del loro rimpatrio (1516).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2142, concernente modificazioni alle disposizioni legislative per la denuncia ed il versamento delle tasse erariali applicate ai trasporti effettuati sulle linee concesse alla industria privata (1517).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2096, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma il 6 ottobre 1936, fra l'Italia e l'Estonia, per regolare gli scambi commerciali fra i due Paesi e i pagamenti relativi (1518).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 novembre 1936-XV, n. 2153, che ha dato esecuzione al *Modus Vivendi* stipulato in Roma il 26 ottobre 1936 fra l'Italia e la Danimarca per regolare gli scambi commerciali fra i due Paesi e i pagamenti relativi (1519).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2219, che ha dato esecuzione all'Accordo concernente il regime preferenziale a favore dell'importazione austriaca in Italia, stipulato in Roma il 7 novembre 1936 fra l'Italia e l'Austria (1520).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2218, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Austria, stipulato mediante scambio di Note il 12 dicembre 1936, per l'importazione nel Regno durante il periodo di sei mesi e in esenzione dai diritti di dogana, di 400.000 quintali di acciaio in blooms e barre (1521).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2275, che ha dato esecuzione agli accordi di carattere commerciale, stipulati in Roma, fra l'Italia e il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, il 6 novembre 1936 (1522).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2285, che ha dato esecuzione all'Accordo per regolare gli scambi commerciali e i pagamenti relativi fra l'Italia e la Grecia con relativo protocollo di firma; atti stipulati in Roma il 7 novembre 1936 (1523).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2390, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-yemenita, concluso con scambio di Note in data 21 aprile, 19 giugno, 17 agosto 1936, col quale viene prorogato al novembre 1937 il Trattato di amicizia e di relazioni economiche concluso in Sanaa fra l'Italia e lo Yemen il 2 settembre 1926 (1524).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2166, concernente aumento della tassa di concessione governativa sui decreti di conferimento della cittadinanza italiana a stranieri (1525).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2144, concernente la disciplina degli Istituti di vigilanza privata (1527).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 2128, relativo all'ordinamento delle Scuole di ostetricia e alla disciplina giuridica della professione di levatrice (1528).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2152, che modifica l'articolo 60 del Regolamento per la Milizia Nazionale

della Strada, approvato con Regio decreto 20 ottobre 1932-X, n. 1554 (1529).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2143, recante modificazioni al Regio decreto-legge 24 febbraio 1936 - Anno XIV, n. 317, relativo alla composizione della Commissione centrale per la requisizione della lana e alla diaria di missione da corrispondersi ai membri civili delle Commissioni interprovinciali (1530).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2179, recante aggiunte e varianti alle disposizioni vigenti sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito (1531).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2230, riguardante disposizioni circa le circoscrizioni giudiziarie e la ripartizione del personale negli Uffici giudiziari (1532).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 3, concernente l'approvazione dei ruoli organici del personale del Ministero per la stampa e la propaganda (1533).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2168, concernente agevolazioni in materia di tasse di circolazione sugli autoveicoli (1534).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2169, concernente esonero dalla tassa di bollo per gli atti relativi al movimento delle valute conseguenti alle operazioni di importazione e di esportazione di merci, nonchè ai servizi relativi posti in essere dall'Istituto Nazionale per i Cambi con l'estero (1535).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2170, concernente agevolazioni in materia di tasse sugli affari circa finanziamento mediante cessione di credito (1536).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2165, concernente proroga delle agevolazioni tributarie per l'acquisto di immobili da parte di Istituti di Credito (1537).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2167, concernente proroga delle agevolazioni tributarie per l'acquisto di fondi rustici gravati da ipoteca (1541).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2301, riguardante l'approvazione della convenzione fra il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e dei telegrafi) e la Società italiana Pirelli di Milano per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini di proprietà dello Stato (1542).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2176, contenente disposizioni per il personale dello Stato e degli altri Enti pubblici richiamato in servizio militare per mobilitazione ed inviato in licenza, e norme integrative del Regio decreto-legge 1º aprile 1935-XIII, n. 343 (1543).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2256, concernente il trattamento economico del personale addetto alle

Scuole all'estero, dipendente dal Ministero degli affari esteri (1544).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2160, riguardante la proroga del termine stabilito dall'articolo 100 del Regio decreto-legge 27 novembre 1933-XII, numero 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore (1545).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º ottobre 1936-XIV, n. 2251, riguardante la concessione di una indennità di smobilitazione agli ufficiali delle Forze armate dello Stato e ai personali militarizzati e assimilati in Africa Orientale, in Libia e nelle Isole Italiane dell'Egeo, all'atto del loro rimpatrio (1546).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1936-XV, n. 2154, riguardante l'aggiornamento delle disposizioni vigenti sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito (1547).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2302, contenente norme per l'applicazione e la riscossione dei contributi obbligatori a favore degli Enti provinciali per il turismo (1548).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2238, che proroga il Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1578, sul trattamento economico del personale della Regia marina imbarcato su navi dislocate nelle acque dell'Africa Orientale (1549).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2294, concernente il miglioramento ed ampliamento della rete radiofonica nazionale (1550).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2252, recante modificazioni alle tabelle organiche del personale di 2ª e 3ª categoria dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e istituzione di un ruolo speciale tecnico per il personale delle stazioni radiotelegrafiche (1551).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 dicembre 1936-XV, n. 2257, recante l'iscrizione all'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato dei dipendenti dal Gran Magistero dei Santi Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia (1552).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2372, concernente l'ordinamento del Comando del Corpo di stato maggiore (1554).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2337, contenente norme per il pagamento ed il rimborso dei buoni di albergo (1555).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2344, riguardante il rattamento economico agli ufficiali giudiziari richiamati alle armi per mobilitazione (1556).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2400, contenente disposizioni per il concentramento nel Ministero

dell'agricoltura e delle foreste delle funzioni dell'Associazione Nazionale dei Consorzi di Bonifica e di Irrigazione (1557).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2293, concernente proroga al 31 dicembre 1937-XVI, del termine per ultimare le costruzioni già iniziate agli effetti dell'esenzione dall'imposta sui fabbricati (1558).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2380, dettante norme per garantire la conservazione della carta e della scrittura di determinati atti e documenti (1559).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2334, che autorizza l'assegnazione ai tribunali militari, con funzioni giudiziarie o di cancelleria, di ufficiali in congedo in possesso di speciali requisiti (1560).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2463, concernente l'ampliamento della circoscrizione territoriale del comune di Lonate Pozzolo (1561).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2123, concernente modificazioni ai piani finanziari poliennali per la bonifica integrale di cui al Regio decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1431 e successivi (1562).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2124, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-1937, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti: 23 novembre 1936-XV, n. 2047 e 15 dicembre 1936-XV, n. 2126, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1563).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2383, riguardante esenzioni ed agevolazioni fiscali per la liquidazione del Demanio Armentizio (1564).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 54, riguardante il riordinamento di alcuni ruoli del personale del Ministero dei lavori pubblici (1565).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 86, recante autorizzazione della spesa di lire 20.000.000 per la costruzione di case economiche e popolari nella città di Messina (1566).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 127, col quale è stato prorogato al 30 giugno 1940 il termine di funzionamento dei Provveditorati alle opere pubbliche con sede in Palermo e in Cagliari (1567).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 140, riguardante l'applicazione delle tasse fisse minime di registro e di trascrizione ipotecaria sui trasferimenti di immobili a favore di concessionari del Comune di Trieste per l'attuazione del piano regolatore di detta città (1568).

Conversione in legge del Regio decreto-legge

14 gennaio 1937—XV, n. 139, riguardante l'esenzione venticinquennale dalle imposte e sovrimeposte, comunale e provinciale, sui nuovi fabbricati ultimati nel quinquennio 1936-1940, in dipendenza dei lavori relativi alla sistemazione edilizia del piazzale della Vittoria ed adiacenze, nella città di Bolzano (1569).

RELAZIONI.

Dalla Commissione di finanza:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936—XIV, n. 1427, concernente la tassa di bollo sulle proiezioni cinematografiche luminose aventi scopo pubblicitario (1322). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*). — *Rel. SCIALOJA.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936—XIV, n. 1453, portante esenzioni fiscali per gli atti inerenti al servizio per favorire il movimento turistico (1328). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*). — *Rel. SCIALOJA.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936—XIV, n. 1639, concernente riforma degli ordinamenti tributari (1477). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*). — *Rel. SCIALOJA.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1936—XV, n. 2098, che sospende temporaneamente l'applicazione della tassa di vendita sul benzolo (1513). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*). — *Rel. RAINERI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1936—XV, n. 2099, concernente la modificazione dell'aliquota di tassa di vendita sulla benzina (1514). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*). — *Rel. RAINERI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936—XV, n. 2166, concernente aumento della tassa di concessione governativa sui decreti di conferimento della cittadinanza italiana a stranieri (1525). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*). — *Rel. SCIALOJA.*

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937—XV al 30 giugno 1938 — Anno XVI (1526). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*). — *Rel. MARESCALCHI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936—XV, n. 2169, concernente esonero dalla tassa di bollo per gli atti relativi al movimento delle valute conseguenti alle operazioni di importazione e di esportazione di merci, nonchè ai servizi relativi posti in essere dall'Istituto Nazionale per i Cambi con l'estero (1535). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*). — *Relatore BROGLIA.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936—XV, n. 2170, concernente agevolazioni in materia di tasse sugli affari circa finanziamento mediante cessione di credito (1536). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*). — *Relatore SCIALOJA.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936—XV, n. 2167, concernente proroga delle agevolazioni tributarie per l'acquisto di immobili da parte di Istituti di Credito (1537). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*). — *Rel. BROGLIA;*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936—XV, n. 2167, concernente proroga delle agevolazioni tributarie per l'acquisto di fondi rustici gravati da ipoteca (1541). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*). — *Rel. MARESCALCHI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936—XV, n. 2301, riguardante l'approvazione della convenzione fra il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e dei telegrafi) e la Società italiana Pirelli di Milano per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini di proprietà dello Stato (1542). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*). — *Rel. SIRIANNI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936—XV, n. 2123, concernente modificazioni ai piani finanziari poliennali per la bonifica integrale di cui al Regio decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1431 e successivi (1562). — *Rel. MARESCALCHI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936—XV, n. 2124, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-1937, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti: 23 novembre 1936—XV, n. 2045 e 25 dicembre 1936—XV, numero 2126, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1563). — *Rel. RAINERI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936—XV, n. 2383, riguardante esenzioni ed agevolazioni fiscali per la liquidazione del Demanio Armentizio (1564). — *Rel. MARESCALCHI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937—XV, n. 54, riguardante il riordinamento di alcuni ruoli del personale del Ministero dei lavori pubblici (1565). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*). — *Rel. REGGIO.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937—XV, n. 86, recante autorizzazione della spesa di lire 20.000.000 per la costruzione di case economiche e popolari nella città di Messina (1566). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*). — *Rel. REGGIO.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937—XV, n. 127, col quale è stato prorogato al 30 giugno 1940 il termine di funzionamento dei Provveditorati alle opere pubbliche con sede in Palermo e in Cagliari (1567). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*). — *Rel. REGGIO.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937—XV, n. 140, riguardante l'applicazione delle tasse fisse minime di registro e di

trascrizione ipotecaria sui trasferimenti di immobili a favore di concessionari del Comune di Trieste per l'attuazione del piano regolatore di detta città (1568). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. REGGIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 139, riguardante l'esenzione venticinquennale dalle imposte e sovrimeposte, comunale e provinciale, sui nuovi fabbricati ultimati nel quinquennio 1936-1940, in dipendenza dei lavori relativi alla sistemazione edilizia del piazzale della Vittoria ed adiacenze, nella città di Bolzano (1569). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. REGGIO.

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938 (1570). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. REGGIO.

Conto consuntivo del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario 1934-35 (1571). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. CONTI.

Dalla Commissione per l'esame dei disegni di legge per la conversione in legge dei decreti-legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1746, contenente disposizioni intese a combattere perturbamenti del mercato nazionale ed ingiustificati inasprimenti del costo della vita (1464). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. BERIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 1296, recante norme circa i Consorzi volontari di produzione o di vendita (1492). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. GUADAGNINI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 maggio 1936-XIV, n. 1689, concernente il coordinamento della attività degli Istituti ed Enti operanti nel campo della produzione nazionale (1493). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. GUADAGNINI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1548, contenente disposizioni relative ai sindaci delle società commerciali (1496). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. COGLIOLO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1513, relativo al riordinamento del Registro Italiano Navale ed Aeronautico (1499). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. FOSCHINI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 dicembre 1936-XV, n. 2286, concernente l'istituzione in ente morale della « Fondazione Attilio Odero » con sede in Genova e l'approvazione del relativo statuto (1507). — Rel. COGLIOLO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 2069, recante norme per il divieto di nuove costruzioni di baraccamenti per uso di abitazione nella circoscrizione del

Governatorato di Roma (1509). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. COZZA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2068, concernente il trattamento economico del personale all'estero dipendente dal Ministero degli affari esteri (1510). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Relatore DE MARINIS.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 2090, recante aggiornamenti al Testo Unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 15 ottobre 1932-X, n. 1514 (1511). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Relatore MONTEFINALE.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 2134, riguardante norme sulle indennità da corrispondere al personale dell'Amministrazione aeronautica (1512). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. FOSCHINI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 886, relativo a provvedimenti concernenti l'energia elettrica (1515). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Relatore COZZA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° ottobre 1936-XIV, n. 2067, relativo alla concessione di un premio di smobilitazione ai sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato, mobilitati per le esigenze dell'Africa Orientale, all'atto del loro rimpatrio (1516). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Relatore GUALTIERI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2144, concernente la disciplina degli Istituti di vigilanza privata (1527). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Relatore SCOTTI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2152, che modifica l'articolo 60 del Regolamento per la Milizia Nazionale della Strada, approvato con Regio decreto 20 ottobre 1932-X, n. 1554 (1529). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. BURZAGLI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2143, recante modificazioni al Regio decreto-legge 24 febbraio 1936 - Anno XIV, n. 317, relativo alla composizione della Commissione centrale per la requisizione della lana e alla diaria di missione da corrispondersi ai membri civili delle Commissioni interprovinciali (1530). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. FELICI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2179, recante aggiunte e varianti alle disposizioni vigenti sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito (1531). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Relatore DE MARINIS.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2230, riguardante dispo-

sizioni circa le circoscrizioni giudiziarie e la ripartizione del personale negli Uffici giudiziari (1532). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Relatore FACCHINETTI PULAZZINI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 2128, relativo all'ordinamento delle Scuole di ostetricia e alla disciplina giuridica della professione di levatrice (1528). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Relatore VALAGUSSA.

Dalla Commissione per l'esame delle tariffe doganali e dei trattati di commercio:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2096, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma il 6 ottobre 1936, fra l'Italia e l'Estonia, per regolare gli scambi commerciali fra i due Paesi e i pagamenti relativi (1518). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. MAJONI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 novembre 1936-XV, n. 2153, che ha dato esecuzione al *Modus Vivendi* stipulato in Roma il 26 ottobre 1936 fra l'Italia e la Danimarca per regolare gli scambi commerciali fra i due Paesi e i pagamenti relativi (1519). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. MAJONI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2219, che ha dato esecuzione all'Accordo concernente il regime preferenziale a favore dell'importazione austriaca in Italia, stipulato in Roma il 7 novembre 1936 fra l'Italia e l'Austria (1520). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. LUCIOLLI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2218, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Austria, stipulato mediante scambio di Note il 12 dicembre 1936, per l'importazione nel Regno durante il periodo di sei mesi e in esenzione dai diritti di dogana, di 400.000 quintali di acciaio in blooms e barre (1521). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. MANZONI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2275, che ha dato esecuzione agli accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, il 6 novembre 1936 (1522). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. LUCIOLLI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2285, che ha dato esecuzione all'Accordo per regolare gli scambi commerciali e i pagamenti relativi fra l'Italia e la Grecia con relativo Protocollo di firma; Atti stipulati in Roma il 7 novembre 1936 (1523). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Relatore MANZONI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2390, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-yemenita, concluso con scambio di Note in data 21 aprile, 19 giugno,

17 agosto 1936, col quale viene prorogato al novembre 1937 il Trattato di amicizia e di relazioni economiche concluso in Sanaa fra l'Italia e lo Yemen il 2 settembre 1926 (1524). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. LUCIOLLI.

Commemorazione dei senatori: Corbino, Landucci, Sandrini, Grandi, Del Carretto, Figoli des Ge-neys, Grosoli, Morrone, Mortara e Mango.

PRESIDENTE. Fra le numerose e dolorose perdite che hanno colpito di recente il Senato, particolarmente triste per tutti noi è stata quella di Mario Orso **Corbino**. Non par vero che siano venuti a mancarci imprevedutamente quella ribollente energia di vita ancora così giovanile, quel tesoro di ingegno tanto prezioso e originale, che, lungi dall'esaurirsi nel severo lavoro della cattedra e del gabinetto, e in molteplici e importanti attività scientifiche e tecniche al servizio dello Stato, si effondevano prodigalmente in una continua, appassionata ed efficace partecipazione all'opera della nostra Assemblea e fin anche nel dono quotidiano della più arguta e geniale conversazione con gli amici del Senato. Il nome del principe della fisica contemporanea resterà legato a scoperte sperimentali e a enunciazioni teoriche, le quali hanno rappresentato altrettante memorabili vittorie di quella che è forse la più gloriosa delle scienze italiane; ma noi rimpiangiamo sopra tutto il collega amatissimo, che per il fascino dell'ingegno, per la sorprendente versatilità, per la prontezza della parola precisa e scintillante era veramente uno degli animatori delle nostre discussioni. Versato in cento svariatissime materie non riteneva affatto disdicevole alla sua eccezionale autorità di maestro occuparsi anche degli argomenti apparentemente meno gravi. Voi ricordate l'ultimo discorso da lui pronunziato in quest'aula. Era la prima volta che il Senato prendeva in esame il bilancio del nuovo Ministero della Stampa e della Propaganda. Mario Orso Corbino improvvisò sull'organizzazione, sui criteri direttivi, sugli effetti psicologici e sociali delle trasmissioni radiofoniche un'esposizione felicissima di concetti talmente interessanti e vivi, che ne resta ancora la memoria diletta nei nostri spiriti. E quale patriota egli era, e come vigile per gli interessi più delicati della difesa nazionale, e quanto consapevole della compenetrazione strettissima fra l'indirizzo della cultura e l'orientamento politico del Paese. Forse la stessa tormentosa acutezza di quella sua tempra prevalentemente critica lo rendeva poco adatto ad accettare tutti i vincoli necessari di una rigorosa disciplina di partito; tuttavia possiamo ben dire che non solo come ministro dell'economia nazionale nei primi anni del Governo fascista, ma anche con la sua elevata azione parlamentare e con i servizi resi dalla sua fortissima competenza di scienziato, Mario Orso Corbino fu un leale e apprezzato collaboratore del Regime. Purezza adamantina di in-

tenzioni, visione chiara e costante dei fini della Patria ispirarono ogni suo atto; ma ancor più ci fu cara, e ci fa mestamente sentire come un vero lutto la scomparsa di lui, quella sua cordiale umanità, quell'espansività talvolta quasi fanciullescamente candida, e più spesso contenuta e velata da un'ironia senza amarezze, che rispecchiavano il fervore di un'anima infinitamente generosa e buona.

Per cinquant'anni Lando **Landucci** aveva professato diritto romano dalla cattedra solenne di Padova. Maestro di maestri, ha affidato un suo notevolissimo contributo personale di ricerche e di esegesi a opere di raro valore. Peraltro gli studi giuridici e la missione dell'insegnamento non lo distolsero dal prendere assidua parte alla vita pubblica. Deputato per la sua Arezzo durante quattro legislature, militò nel gruppo della Destra liberale. Dichiaratamente favorevole all'intervento dell'Italia in guerra fin dal principio del conflitto mondiale, si schierò nel Fascio parlamentare fra i sostenitori della resistenza a oltranza quando la Patria dovette raccogliere tutte le sue energie contro la minaccia esterna e le insidie interne. Coerente alla propria linea di intemerato patriottismo, Lando Landucci aderì al Fascismo fin dal 1924. Era una stimabile figura di studioso e di italiano, che sarà a lungo rammentata e onorata.

Dalla Camera dei deputati proveniva anche il veneto Amedeo **Sandrini**, che esercitò la professione forense con esemplare dirittura morale e con riconosciuto prestigio; e le stesse virtù affermò nell'adempimento dei pubblici uffici a lui conferiti. Eletto deputato per la 24^a legislatura, si segnalò presto per la sua alacrità e per la sua combattività fra i liberali della vecchia Destra. Interventista a suo tempo, fascista fin dal periodo della aspre lotte, era egli pure un eccellente, sincero e caldo patriota. Dal 1928 apparteneva al Senato, e anche in quest'aula era volentieri ascoltato per la sua oratoria facile e chiara, sorretta sempre da uno studio diligente dei problemi e dalla più cristallina buona fede.

Per la Camera era passato parimenti, negli anni lontani, lasciandovi traccia della sua sicura esperienza professionale in relazioni e discorsi molto pregevoli, il generale Domenico **Grandi**; ed era stato anche ministro della guerra nel primo Gabinetto Salandra, all'inizio della preparazione per l'intervento. Comandante di Corpo d'armata durante la grande guerra, aveva meritato la commenda dell'Ordine Militare di Savoia, per la perizia e l'ardimento con cui aveva guidato le sue truppe nei cruenti combattimenti sull'Altopiano carsico. Dopo la pace, lasciò il servizio dell'Esercito, svolse in Senato una cospicua attività, soprattutto nei dibattiti sulle questioni concernenti gli ordinamenti militari, e quale relatore competentissimo del bilancio della guerra. La sua preclara memoria di soldato e di uomo politico sarà lungamente onorata.

Per molti anni ammirato relatore in quest'aula del bilancio della marina, il marchese Ferdinando **Del Carretto** poteva essere vantato come una genuina autorità in tale campo, anche perchè aveva trascorso tutta la sua laboriosa e studiosa giovinezza nel Genio Navale, acquistandosi fama di ufficiale straordinariamente colto e capace. Aveva dovuto abbandonare la carriera nel 1903, quando il voto quasi plebiscitario dei concittadini lo aveva designato per la carica di sindaco della sua Napoli. Quella carica, allora assai gravosa e piena di complesse responsabilità, fu da lui molto onorevolmente tenuta per undici anni, durante i quali il senatore Del Carretto diede opera meritoria al rinnovamento portuale e edilizio della città. Era fascista dagli inizi del Regime e presidente del Consiglio superiore della marina mercantile.

Benchè decano della nostra Assemblea, il genovese conte Eugenio **Figoli des Geneys** era seguace ardente del Fascismo, che egli considerava giustamente continuatore e rinnovatore della grande tradizione nazionale del Risorgimento, della quale il venerato camerata era uno dei più autentici e degni superstiti. Garibaldino del 1866, aveva combattuto valorosamente a Bagolino a fianco del Missori, e poi nelle « Guide genovesi » del Da Mosto. Dedicatosi all'agricoltura, aveva eseguito ingenti lavori di bonifica nei suoi vasti tenimenti della Maremma toscana. Tutta la lunga nobilissima vita di Eugenio Figoli fu consacrata così alle opere più belle, suggerite dal culto costante, disinteressato e illuminato della Patria.

Di Giovanni **Grosoli**, spentosi ad Assisi nella francescana povertà in cui aveva voluto silenziosamente appartarsi, rammenterò soltanto, per non offendere l'umiltà da cui furono governate la sua vita e la sua morte, che egli ebbe massima parte nel promuovere l'entrata dei cattolici militanti nell'orbita costituzionale del Regno, e poi nell'impegnarli totalmente a una disciplinata e fervida accettazione dell'intervento dell'Italia nella grande guerra, infine nel condurne le correnti migliori e maggiori a un'adesione incondizionatamente fedele al Regime fascista: adesione di cui egli stesso diede l'esempio in momenti tempestosi quando troppi altri dubitarono.

Di tre illustri colleghi, Paolo **Morrone**, Ludovico **Mortara**, Camillo **Mangó**, pure rapiti di recente dalla morte alla nostra amicizia e alla nostra estimazione, nulla posso dirvi, per il divieto che essi mi hanno lasciato, di qualsiasi commemorazione. Ma quel divieto non può impedirci di ricordarli e rimpiangerli affettuosamente, come gli altri che ci sono stati tolti.

ROSSONI, ministro dell'agricoltura e delle foreste.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSONI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo si associa alle nobili parole di compianto pronunciate dal Presidente dell'Assemblea per la scomparsa dei senatori Corbino, Landucci, Sandrini, Grandi, Del Carretto, Figoli des Geneys, Grosoli, Morrone, Mortara e Mango.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1427, concernente la tassa di bollo sulle proiezioni cinematografiche luminose aventi scopo pubblicitario » (N. 1322).
— (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1427, concernente la tassa di bollo sulle proiezioni cinematografiche luminose aventi scopo pubblicitario ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1427, concernente la tassa di bollo sulle proiezioni cinematografiche luminose aventi scopo pubblicitario.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1453, portante esenzioni fiscali per gli atti inerenti al servizio per favorire il movimento turistico » (N. 1328).
— (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1453, portante esenzioni fiscali per gli atti inerenti al servizio per favorire il movimento turistico ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1453, portante esenzioni fiscali per gli atti inerenti al servizio per favorire il movimento turistico.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1746, contenente disposizioni intese a combattere perturbamenti del mercato nazionale ed ingiustificati inasprimenti del costo della vita » (N. 1464). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1746, contenente disposizioni intese a combattere perturbamenti del mercato nazionale ed ingiustificati inasprimenti del costo della vita ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1746, contenente disposizioni intese a combattere perturbamenti del mercato nazionale ed ingiustificati inasprimenti del costo della vita.

ALLEGATO. *Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1746, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 5 ottobre 1936-XIV.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di emanare disposizioni intese ad evitare perturbamenti del mercato nazionale ed ingiustificati inasprimenti del costo della vita;

Viste le proposte del Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni e per la stampa e propaganda;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È vietato vender merci di qualsiasi natura a prezzi superiori a quelli che, per le vendite all'ingrosso e al minuto, sono fissati dal Comitato centrale di vigilanza sui prezzi e dai Comitati intersindacali provinciali, di cui all'articolo 2 del presente decreto.

Per le merci i cui prezzi all'ingrosso o al minuto non sono fissati dai suddetti Comitati, è vietata la vendita a prezzi superiori a quelli che dai bollettini dei Consigli provinciali dell'economia corporativa o altrimenti risultino correnti sul mercato nel mese di settembre 1936-XIV.

Art. 2. — La vigilanza sui prezzi delle merci è affidata al Comitato centrale, avente sede presso il Direttorio del Partito Nazionale Fascista, presieduto dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da persona da lui delegata e composto di un rappresentante di ciascuna delle Amministrazioni dell'interno, delle corporazioni, dell'agricoltura e foreste, delle finanze, delle comunicazioni, della stampa e propaganda, del Sottosegretariato Scambi e Valute, Istituto Centrale di Statistica, e di ciascuna delle Confederazioni Fasciste degli agricoltori, degli industriali, dei commercianti, dei lavoratori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura, dei datori di lavoro e dei lavoratori delle aziende del credito e delle assicurazioni, dei professionisti e artisti e dell'Ente nazionale della cooperazione.

Il Comitato centrale ha alla sua dipendenza i Comitati intersindacali costituiti in ciascuna Provincia e composti del segretario federale, presidente, di un delegato del Prefetto della Provincia, del Direttore dell'Ufficio provinciale dell'economia corporativa, e di un rappresentante di ciascuna delle locali organizzazioni sindacali interessate.

Potranno, soltanto in casi di comprovata necessità, essere ammesse variazioni di prezzi che siano giustificati da effettivi aumenti verificatisi nel costo delle materie prime e dei prodotti importati o siano connesse a condizioni della produzione e del mercato.

Art. 3. — Per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non potrà essere aumentato il prezzo delle locazioni degli immobili urbani a qualunque uso destinati, e dei fondi rustici, anche se altri inquilini o affittuari succedano nel godimento dell'immobile.

Per lo stesso periodo di tempo, gli affittacamere non potranno aumentare i prezzi applicati al 1° settembre 1936-XIV.

Ogni patto con il quale sia convenuto un prezzo superiore a quello corrisposto alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, è nullo di pieno diritto.

Il conduttore, entro un anno dalla fine della locazione, può ripetere quanto abbia corrisposto in eccedenza.

Art. 4. — Per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nessun aumento potrà essere apportato ai prezzi vigenti alla suddetta data per le forniture di acqua, energia elettrica e di gas, per qualunque uso, nonchè alle tariffe vigenti per i servizi pubblici di trasporto di persone e di cose, gestiti da Enti autonomi, provinciali, comunali o consorziali, società o privati.

Con decreto del Capo del Governo, di concerto col Ministro per le corporazioni, su richiesta dell'Amministrazione statale cui compete il controllo sulle tariffe e sui prezzi ai quali si riferisce il comma precedente, e sentito il Comitato centrale

di cui all'articolo 2 del presente decreto potranno, in considerazione di circostanze eccezionali, essere consentite deroghe al divieto stabilito nel suddetto comma, nei limiti giustificati da tali circostanze.

Art. 5. — Fino al 31 dicembre 1936-XV. nessun aumento potrà essere apportato ai prezzi degli alberghi, delle pensioni e delle locande praticati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla stessa data dovrà essere continuato il servizio « buoni di albergo » della Federazione Nazionale Fascista Alberghi e Turismo alle condizioni attualmente vigenti.

Per gli anni 1937 e 1938 saranno fissati dal Ministero per la stampa e la propaganda i prezzi che gli alberghi, le pensioni e le locande dovranno obbligatoriamente praticare, nei limiti del massimo e del minimo, che il detto Ministero indicherà.

Con Regio decreto, su proposta del Ministro per la stampa e la propaganda, saranno emanate le norme per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, e per la disciplina del suddetto servizio dei « buoni di albergo ».

Art. 6. — Chiunque violi i divieti stabiliti dagli articoli 1, 4, 5, del presente decreto è punito con l'ammenda fino a lire 10.000 e, nei casi più gravi, con l'arresto fino ad un anno.

Il processo verbale di contravvenzione deve essere rimesso entro le 24 ore al Pretore, il quale procede sempre a giudizio direttissimo nel termine di cinque giorni dalla ricezione del verbale. La citazione deve essere notificata all'imputato almeno due giorni prima della udienza fissata per il dibattimento. Al giudizio si applicano le disposizioni degli articoli 503, 504 e 505 capoverso del Codice di procedura penale.

A carico dei conduttori di alberghi, pensioni e locande, che non osservino le disposizioni dell'articolo 5 del presente decreto, oltre alle pene previste dal comma primo, sarà applicata con decreto del Prefetto della provincia la sospensione dall'esercizio da cinque a trenta giorni.

Art. 7. — Chiunque accaparrì merci, oltre le normali esigenze della propria attività agricola, industriale o commerciale, in modo e quantità tali da cagionare aumenti di prezzo non altrimenti giustificabili dalle condizioni del mercato, o da turbare in altra maniera il mercato, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa fino a lire 10.000.

Art. 8. — Con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto con gli altri Ministri interessati e sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Presidente del Comitato centrale di vigilanza sui prezzi, potranno essere emanate le istruzioni necessarie per l'applicazione degli articoli 1 e 2 del presente Regio decreto-legge ed in particolar modo potranno essere indicati, per alcune categorie di merci, i limiti massimi

delle variazioni da ammettersi ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2.

Art. 9. — Il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Presidente del Comitato centrale di vigilanza sui prezzi, di cui all'articolo 2 del presente Regio decreto-legge, d'intesa con i Ministri interessati, potrà disporre accertamenti circa le giacenze di merci presso aziende, magazzini e stabilimenti.

Per tali accertamenti il Comitato potrà valersi anche dell'opera dei Consigli provinciali dell'economia corporativa e della Regia Guardia di finanza.

Art. 10. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Esso sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro per le corporazioni è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 ottobre 1936-XIV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI — SOLMI —
THAON DI REVEL — ROSSONI —
BENNI — ALFIERI.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

LANTINI, *ministro delle corporazioni*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANTINI, *ministro delle corporazioni*. Ho chiesto la parola semplicemente per dichiarare che il Governo concorda con l'interpretazione data dal relatore senatore Berio, richiedente il permanere della facilitazione accordata ai locatori e sub-locatori dal decreto integrativo del Capo del Governo, che detta norme esecutive al decreto-legge 14 aprile 1934, circa la possibilità di aggiungere all'affitto una quota di canone proporzionale alle spese per i miglioramenti e le trasformazioni appor- tate agli immobili stessi.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore non è presente, ma sarà lieto di apprendere il consenso dell'onorevole Ministro.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 1296, recante norme circa i Con-

sorzi volontari di produzione o di vendita » (N. 1492). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 1296, recante norme circa i Consorzi volontari di produzione o di vendita ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 1296, recante norme circa i Consorzi volontari di produzione o di vendita, con le seguenti aggiunte e modificazioni:

Al 1° e 2° comma dell'articolo 1 sono sostituiti i seguenti:

I Consorzi volontari, comunque denominati o costituiti, i quali abbiano per oggetto la disciplina della produzione o della vendita fra gli esercenti di uno stesso ramo, o di rami fra loro connessi, di attività economica — ivi compresi i Consorzi che raggruppano aziende produttrici di servizi — oltre alle comunicazioni prescritte nel primo comma dell'articolo 10 della legge 16 gennaio 1932, n. 834, sono tenuti a trasmettere annualmente alla Segreteria delle Corporazioni competenti copia dei loro bilanci accompagnata da una relazione sull'attività svolta dal Consorzio con l'indicazione di tutti gli elementi (quali listini di prezzi, quantitativi di merce venduta, quote di produzione in relazione alla potenzialità degli impianti) necessari per una completa valutazione dell'azione esercitata dal Consorzio per il conseguimento dei suoi fini.

Le Corporazioni possono, attraverso le Amministrazioni statali, alla cui vigilanza i Consorzi sono soggetti, chiedere ai Consorzi stessi o alle aziende consorziate, tutti quegli ulteriori dati tecnici od economici riferentesi all'andamento delle aziende nei rapporti di queste con i Consorzi.

L'articolo 3. è sostituito dal seguente:

Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai Consorzi la cui attività, a giudizio del Ministro per le corporazioni, non influisca sulla situazione della produzione o del mercato nazionale.

Esse non modificano le norme in vigore circa i poteri di vigilanza e di controllo che spettano alle diverse amministrazioni dello Stato sui singoli Consorzi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

BELLUZZO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLUZZO. Onorevoli Senatori, il Regio decreto-legge del 16 aprile 1936 recante norme circa

i Consorzi volontari di produzione e di vendita se sarà applicato, come tutto lascia sperare, in modo conforme ai sani principi della economia fascista, porterà alla produzione italiana, e, in modo speciale, alle medie e piccole industrie, benefici di grande mole.

L'applicazione del decreto reciderà definitivamente qualche radice malsana di pochi Consorzi che sono stati costituiti al solo scopo di approfittare del monopolio di fatto realizzato, per aumentare i prezzi di prodotti indispensabili ad altre industrie minori, e condurrà i Consorzi stessi alle loro vere finalità. Finalità che sono quelle che io ho esposto in alcuni discorsi pronunciati dieci anni fa nella mia veste di Ministro della economia, finalità che vedo molto chiaramente elencate in un recente importante scritto del Ministro per le corporazioni.

I Consorzi di produzione devono servire ad evitare la concorrenza fra i consorziati nell'acquisto delle materie prime, a migliorare i processi di produzione, a specializzare la produzione stessa fra le varie industrie, allo scopo di ridurre i costi, ad utilizzare tutte le energie e le materie prime nazionali per rendere fin dove è possibile la produzione italiana indipendente da questa straniera, ed infine a formare un fronte unico nella esportazione evitando, di fronte all'estero, ogni forma di concorrenza deleteria, o, come si suol dire, ogni forma di cannibalismo industriale.

I Consorzi di vendita costituiti, per fare pagare in Italia i prodotti molto più cari di quanto si vendono all'estero, mentre ragioni di diversa natura, comprese quelle tecniche, giustificherebbero una differenza molto lieve, i Consorzi che fanno gravare sul prezzo di vendita dazi protettori astronomici che hanno, o dovrebbero avere uno scopo diverso, devono tornare nella legalità della sana economia fascista, o morire assieme alla economia liberale di buona memoria, perchè nella realtà più che di Consorzi, come molto opportunamente osserva il nostro relatore senatore Guadagnini, si tratta di cartelli.

È necessario tenere presente che l'economia italiana deve curare principalmente le attività produttive che sono più consone al carattere delle nostre maestranze, deve cioè facilitare lo sviluppo dell'artigianato, della piccola e della media industria, dove l'intelligenza e la capacità del popolo italiano hanno maggiormente campo di rivelarsi.

E qui mi sembra utile, onorevoli Senatori, ricordare alcune cifre che riporto da una interessante relazione che l'attuale Presidente della Confederazione degli industriali, il collega Volpi, ha fatto al Consiglio della Confederazione stessa a Bolzano nello scorso dicembre.

Su 146 mila industriali inquadrati nella Confederazione, 112 mila hanno un numero di dipendenti fino a 10; 25 mila hanno un numero di dipendenti da 10 a 50, mentre altre 8000 ditte con un numero di dipendenti da 50 a 300 formano la media industria. In complesso, dunque, su 146

mila industriali, ben 145 mila, con un totale di 2 milioni di lavoratori, appartengono alla piccola e media industria. E sono queste industrie ed il glorioso artigianato italiano che devono trovare in Italia, a prezzi onesti, quanto loro necessita per poter svolgere una attività utile sempre più alla Nazione e se possibile, vincere la concorrenza straniera anche sui mercati mondiali.

Nessuno, intendiamoci bene, è per principio contrario alla grande industria italiana, la cui esistenza è necessaria per i bisogni della pace ed indispensabile per quelli maggiori della guerra, grande industria italiana la quale esaminata in blocco ha benemerienze tecniche economiche e sociali che gli Italiani di buon senso riconoscono e non dimenticano. Evidentemente non è dalla media e tanto meno dalla piccola industria che si possono sperare i grandi impianti idroelettrici che costano diecine di milioni, le navi per la marina mercantile e per quella da guerra, i cannoni, le corazze, i grossi fucinati, i cavi transatlantici, i pneumatici per le ruote degli autotrasporti, le automobili, le locomotive, i locomotori, i grandiosi impianti, richiesti dai processi sintetici che danno i prodotti chimici, dai fertilizzanti ai colori, dai lubrificanti agli esplosivi.

Ma appunto perchè la grande industria è necessaria in pace ed indispensabile in guerra, ed ha tante benemerienze, essa non deve approfittare di questa situazione di privilegio per fare la concorrenza alle sorelle minori, alla media e alla piccola industria, o la prepotente verso i consumatori con prezzi di imperio.

Ora è specialmente in alcuni rami della grande industria che si incontrano i Consorzi di vendita a carattere cartellista, talvolta, poco opportunamente, associati alla grande industria straniera. Molte industrie italiane da almeno tre lustri si lamentano di questa situazione, ed alla testa di esse è l'industria meccanica che ha in Italia tante nobili tradizioni, che effettivamente vive abbastanza bene se è collegata alla grande industria siderurgica, mentre respira affannosamente se è sola e di piccole dimensioni. È un fatto che in Italia i prodotti siderurgici e conseguentemente tutti i motori, le macchine, gli apparecchi, le navi, costano molto, ma molto di più che non all'estero, anche perchè le dure necessità della riserva aurea annullano la concorrenza estera.

E se l'onorevole Ministro attraverso i suoi valorosi funzionari farà istituire i confronti necessari, potrà avere in mano elementi per agire fascisticamente in una zona nella quale il vecchio liberalismo ed il giovane fascismo hanno formato un impasto economico non rispondente alle necessità dell'ora.

Ricordo anche che, avendo studiato a fondo la situazione di un ramo della produzione italiana molto importante per la media e la piccola industria, mi sono trovato spinto dalla documentazione di sistemi in perfetto contrasto con la economia fascista corporativa, a rivolgere all'onore-

vole Ministro per le corporazioni un'interrogazione del seguente tenore:

« Al Ministro per le corporazioni per sapere se sia al corrente di quanto avviene in Italia nel commercio del cristallo, e quali provvedimenti intenda prendere per troncane il monopolio del relativo Consorzio, dominato da una Società francese, il quale con atti d'imperio e prezzi crescenti, danneggia la media e la piccola industria e ne impedisce l'esportazione ».

A questa interrogazione che chiedeva risposta scritta il Ministro ha risposto:

« Il Ministero delle corporazioni ha sempre considerato che l'azione dei consorzi anche volontari non dovrebbe essere abbandonata al mero diritto privato.

« Perciò, nonostante le generiche disposizioni della legge 16 giugno 1932, n. 834, concernente la costituzione e il funzionamento dei consorzi fra esercenti uno stesso ramo di attività economica, ha, con apposito provvedimento, che è stato già approvato dalla Camera dei deputati e trovasi ora innanzi al Senato, predisposto norme circa i consorzi volontari di produzione o di vendita.

« Ad ogni modo il Segretariato delle corporazioni ha tutto preordinato affinché le singole Corporazioni possano prendere in esame nelle prossime loro convocazioni il funzionamento e l'azione dei consorzi afferenti alle categorie in esse collegate.

« Oltre a ciò, assicuro che il Ministero esaminerà con la più vigile attenzione tutte quelle denunce che gli interessati credessero di trasmettere circa l'azione dei consorzi stessi, valendosi anche, ai fini della preparazione, della discussione da parte delle Corporazioni.

« Pertanto, anche la Corporazione del vetro e della ceramica, nella sua prossima riunione, si occuperà dell'argomento proposto dall'onorevole interrogante ».

Onorevole ministro, Ella ha dimostrato di avere, come suol dirsi, i numeri necessari per governare la complessa e delicata materia dei consorzi; vigili affinché nelle Corporazioni i posti di manovra non finiscano alle volte indirettamente in mano agli interessati al « noli me tangere », od in mano ad incompetenti, perchè allora le sue ottime intenzioni andrebbero a lastricare una nota strada.

Del resto può darsi che la sua indagine, che, rilevo fra parentesi, è anche desiderata da qualche grande industriale nel cui animo l'interesse generale prevale su quello particolare, porti a scoprire che, salvo qualche eccezione, come quella oggetto della mia passata interrogazione, la ragione dei prezzi elevati debba cercarsi in costi alti dovuti ad una mancata intesa fra i consorziati, per cui tutti vogliono essere in grado di eseguire la gamma completa della produzione anzichè seguire tecnicamente la specializzazione che solo può ridurre i costi e migliorare la qualità, oppure a gravami di carattere sindacale, ad eccesso di mano d'opera imposta.

Comunque l'indagine precisa porterà a discus-

sioni serene ed a risultati notevoli per la produzione industriale italiana, la quale deve potere svolgersi corporativamente sì, ma libera da pastoie e lontana da insidie esterne ed interne, realizzando un onesto guadagno.

La produzione industriale italiana ha bisogno di un coordinamento che la Federazione dell'industria, per ragioni ovvie, difficilmente potrà realizzare. Quando Ella, onorevole Ministro, leggerà l'elenco delle troppe officine che fabbricano in Italia automobili, locomotive, locomotori, carri ferroviari, turbine idrauliche, motori Diesel, valvole, pompe, ausiliari di bordo, macchine elettriche, laminati, fucinati... e l'indicazione potrebbe continuare, o l'elenco di quelle poche che hanno invece il monopolio di un importante ramo di produzione, si persuaderà dell'intenso lavoro di coordinamento e di potatura economica che le Corporazioni competenti potrebbero e dovrebbero al più presto eseguire.

Il problema è di tale mole e di così grande importanza per l'economia della Nazione, da meritare la più grande e più vigile attenzione; se Ella, onorevole Ministro, saprà risolverlo con senso alto di equità e di giustizia avrà la gratitudine di tutti i consumatori. (*Vivi applausi*).

LANTINI, *ministro delle corporazioni*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANTINI, *ministro delle corporazioni*. La relazione del senatore Guadagnini, diligente ed efficace, ha esattamente interpretato lo spirito e la lettera del provvedimento che è sottoposto all'approvazione del Senato. Le dichiarazioni del senatore Belluzzo toccano alcune manifestazioni, che direi patologiche, del fenomeno consorziale ed indicano nella loro seconda parte un obiettivo da raggiungere che non deve essere trascurato: quello, cioè, di un riordinamento delle attività industriali per giungere là dove è possibile, ad un coordinamento di funzioni che eviti sperperi di mezzi e di energie e permetta di arginare il rialzo dei costi di produzione. Posso dire fin da ora che la Corporazione della metallurgia e della meccanica ha già posto allo studio preliminarmente questo argomento ed io credo che la preparazione possa procedere sollecita, onde portare la discussione alla prossima convocazione della Corporazione stessa.

Ad ogni modo non passerà molto tempo che questo problema sarà affrontato. Problema ponderoso e che perciò merita una preparazione attenta e nel tempo stesso una discussione meditata e severa. Per quanto riguarda la situazione consorziale, a cui la relazione Guadagnini ha dato tanta importanza e tanto rilievo, essa può essere così riassunta:

1° dopo la legge del 1932 sui consorzi obbligatori, l'iniziativa privata si è schermata, per così dire, dalla costituzione di consorzi obbligatori, poichè la procedura stabilita dalla legge stessa che obbliga, per riconoscere costituito il consorzio,

di raggiungere il 75 per cento del numero delle imprese aderenti, o l'80 per cento del complesso di produzione, non era facile all'attuazione.

2° Il controllo positivo e permanente da parte dello Stato non è altrettanto facilmente accettabile. Evidentemente se non se ne può fare a meno si accetta il consorzio, ma l'iniziativa cerca di allontanarsene per quanto è possibile.

3° I consorzi volontari invece degli obbligatori si sono venuti accrescendo nel numero e nella forza.

Il consorzio volontario, cioè quello che, per definizione, è aperto alle adesioni delle imprese, non è mai totalitario; lascia fuori quelle imprese che non vogliono aderirvi. Ne viene di conseguenza che, o i consorzi premono sulle ditte rimaste fuori in modo tale da eliminarle o soffocarle, oppure queste vivono ai margini del consorzio, possono fare una concorrenza, direi così, sleale alle aziende consorziate, vincolate alla disciplina contrattualistica del consorzio ed alla sua politica di produzione e di prezzi.

Infine i consorzi non sono, di per sé stessi, né un male né un bene: sono il portato, come dicevo, naturale del processo industriale moderno e delle vicende cicliche dell'economia che li creano come difesa delle imprese che vi partecipano, oppure come strumento di inserzione e di dominio sul mercato. Alla domanda dunque, fin dove i consorzi sono utili, e dove e quando la loro utilità si attenui e scompaia, non ci può essere altra risposta, se non quella di affermare che occorre assisterli, vigilarli e controllarli. Non credo che si possa per principio, aprioristicamente, impedire la costituzione e l'azione dei consorzi; ma occorre impedirne lo sconfinamento e gli eccessi e quando è necessario occorre anche valersene (e a questo risponde l'articolo 2 del provvedimento in esame) e valersene ai fini dell'interesse dell'economia e della difesa nazionale.

Quali sono gli organi più adatti per questo controllo? Sono le Corporazioni: non possono essere altro che le Corporazioni, costituite dalla rappresentanza di tutte le imprese non solamente produttrici, ma anche delle ditte consumatrici e delle ditte distributrici. Esse sono in grado di esprimere da sé stesse quella sintesi equilibrata da cui trarre le direttive e i mezzi più opportuni per il controllo.

Credo quindi che questo provvedimento, che ha sollevato molte discussioni, ma che è stato bene accettato dall'opinione pubblica, possa essere accolto con spirito corporativo dalle imprese consorziate, da quelle che potranno domani vedere e considerare la possibilità di una disciplina consorziale e da quelle stesse che intendono rimanere fuori.

Questo provvedimento, che con le rettifiche apportate dalla Camera si è ampliato logicamente e opportunamente, gioverà alle imprese, ripeto, poichè occorre agguerrirsi anche di fronte alla concorrenza internazionale.

E gioverà anche ai consumatori tra cui, occorre ricordarlo, molto spesso il primo e il più cospicuo è proprio lo Stato. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 maggio 1936-XIV, n. 1689, concernente il coordinamento delle attività degli Istituti ed Enti operanti nel campo della produzione nazionale » (N. 1493). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 maggio 1936 - Anno XIV, n. 1689, concernente il coordinamento delle attività degli Istituti ed Enti operanti nel campo della produzione nazionale ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 maggio 1936-XIV, n. 1689, concernente il coordinamento delle attività degli Istituti ed Enti operanti nel campo della produzione nazionale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1513, relativo al riordinamento del Registro Italiano Navale ed Aeronautico » (N. 1499). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1513, relativo al riordinamento del Registro Italiano Navale ed Aeronautico ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1513, relativo al riordinamento del Registro Italiano Navale ed Aeronautico, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 2, numero III, la lettera n) è sostituita dalla seguente:

n) l'esecuzione delle perizie disposte dall'autorità amministrativa, e relative ad industrie marittime;

All'articolo 13, comma 1º, sono soppresse le parole, che sono invece aggiunte alla fine del 2º comma dell'articolo 15: adotta, nei casi di assoluta urgenza, i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio d'amministrazione, riferendone alle prime riunioni per la opportuna ratifica.

All'articolo 14, comma 2º, le parole: un membro designato dalla Federazione nazionale fascista esercenti imprese trasporti marittimi ed ausiliarie per il naviglio da passeggeri, sono sostituite dalle parole: due membri designati dalla Federazione nazionale fascista degli armatori e degli ausiliari dell'armamento: uno per il naviglio da passeggeri e uno per il naviglio da carico.

Allo stesso comma dello stesso articolo 14, sono soppresse le parole: un membro designato dalla Federazione nazionale fascista esercenti imprese trasporti marittimi ed ausiliarie per il naviglio da carico.

Al comma 1º dello stesso articolo 14, le parole: il presidente della Federazione nazionale fascista esercenti imprese trasporti marittimi ed ausiliarie; sono sostituite dalle altre:

il presidente della Federazione nazionale fascista degli armatori e degli ausiliari dell'armamento.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

SECHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SECHI. Desidero anzitutto rilevare l'opportunità di quel punto della perspicua relazione sul disegno di legge in cui il collega Foschini rileva che esso discende dal Regio decreto-legge addì 11 novembre 1926, convertito nella legge del 16 febbraio 1928, e lo riproduce pressochè integralmente, introducendovi i provvedimenti che già il Regio decreto-legge del 1926 autorizzava il Governo a rendere gradualmente e tempestivamente esecutivi, come di fatto è da tempo ormai remoto avvenuto.

Nulla pertanto il disegno di legge infirma della veramente fondamentale riforma dell'Istituto nazionale di classificazione, che per il passato operava soltanto per le navi mercantili e da circa otto anni opera anche per gli aeromobili civili, attuata nel 1926 da Costanzo Ciano.

Utile, senza dubbio, ciò nonostante il provvedimento ora in discussione dappoichè costituisce il Testo Unico di disposizioni ormai troppo disperse nel tempo e nello spazio.

Non sarà forse del tutto inutile, se l'indulgenza dei colleghi vorrà consentirmelo, vedere le grandi linee di questa riforma fondamentale e dedurne qualche conseguenza.

Essa ha ampliato la competenza dell'Istituto di classificazione e l'ha notevolmente estesa, ma nulla ha innovato in quella che era ed è tuttora la sua funzione capitale, la ragione essenziale della sua esistenza: la classificazione delle navi mercantili, estesa come ho accennato agli aereo-

mobili civili. Navi e aeromobili di qualunque bandiera; è criterio vigente presso tutti gl'Istituti, e il nostro lo applicò non appena costituito: l'articolo 2 del provvedimento in discussione opportunamente lo specifica per le navi mercantili col suffisso di *qualunque bandiera*, non così l'articolo 3 per gli aeromobili civili, ove il suffisso manca: ma l'analogia dei casi è talmente evidente che l'Istituto Nazionale è senza dubbio autorizzato a classificare anche gli aeromobili civili di qualunque bandiera, e non credo necessario confermarla proponendo la relativa aggiunta formale all'articolo 3.

A questo punto può sorgere la curiosità di sapere che cosa è questa classificazione: io mi guardo bene dal dare risposta particolareggiata che non potrebbe essere breve, cercherò invece di spiegarlo con un esempio, dicendo che la classificazione delle navi mercantili e degli aeromobili civili molto somiglia all'azione del medico, considerata non solo nella sua funzione curativa degli ammalati quando non li manda all'altro mondo, ma pure e soprattutto nella sua azione preventiva intesa a mantenere l'uomo in sanità. La classificazione vuol mantenere le navi in sanità affinché la navigazione risulti sicura, vuol ripristinare la sanità quando il logorio del tempo, i cimenti cui lo scafo e gli organi della nave sono sottoposti, specie durante il cattivo tempo, oppure le avarie cui è andata soggetta, lo richiedono.

È una funzione eminentemente tecnica che richiede molta competenza nel personale che la esercita, congiunta ad altissimo senso di responsabilità e adamantina onestà, perchè le conseguenti decisioni investono interessi sempre notevoli, talvolta cospicui, che vanno considerati con la sola guida della scienza e della coscienza.

Le risultanze della classificazione sono rese di pubblica ragione, e chiunque ne abbia interesse può facilmente conoscerle: quando favorevoli, sono pure attestate con opportune specificazioni nel Certificato di Classe rilasciato alla nave.

Questa funzione fondamentale il Registro Italiano e quelli stranieri non la esercitano per conto dello Stato, bensì per conto e per mandato degli interessati ai traffici marittimi, i caricatori di merci e gli assicuratori, non dico i passeggeri che generalmente ignorano la Classe pur avvantaggiandosene. La costituzione di questi Istituti è ormai antica, il più anziano ha circa due secoli di vita, gli altri — e fra essi il nostro — sono sorti nel secolo scorso, a misura che i traffici si andavano sempre più sviluppando. L'impulso a costituirli è per tutti venuto dagli interessati di cui dianzi ho detto, per avere notizie precise e sicure sulla efficienza delle navi a ben sostenere i rischi della navigazione.

Da tempo di gran lunga più remoto, se non vogliamo proprio risalire a Roma antica, possiamo rammentare le provvidenze delle nostre gloriose repubbliche marinare, lo Stato vigilava esso stesso sulla efficienza di cui ho detto, ma gl'interessati

ritennero ugualmente necessario provvedere per proprio conto a mezzo dei Registri: ne risultò un doppione, e conseguenti gravami diversi per l'armamento sui quali sorvolo. Senonchè, gradualmente, i Governi dei paesi marittimi si convinsero che gli Istituti di classificazione facevano molto bene il loro mestiere, forse meglio delle organizzazioni burocratiche colle quali lo Stato provvedeva alla sua vigilanza, e ne seguì a poco a poco l'alleggerimento della vigilanza statale fino ad annullarla o quasi per tutti gli incumbenti cui provvede l'Istituto Nazionale di classificazione e talvolta, quando esso non esiste, anche Istituti stranieri ben quotati; limitatamente si intende alle navi in regola con la Classe.

È soddisfacente rilevare che l'Amministrazione marittima italiana fu pioniera su questa via, di cui è evidente l'opportunità e il vantaggio: infatti il Codice della marina mercantile, promulgato nel 1876, autorizzava il Governo a riconoscere agli effetti di legge la Classe di Istituti nazionali, e il riconoscimento di fatto venne poco dopo.

Lo Stato si è però sempre guardato bene dall'intromettersi nelle relative prescrizioni e determinazioni; esse sono rimaste di esclusiva competenza e responsabilità dell'Istituto e per esso dei suoi dirigenti; lo Stato ha voluto soltanto, ed era giusto, conoscere i Regolamenti inerenti la classificazione, talvolta si è anche riservata la ratifica della nomina dei funzionari tecnici, ha introdotto i suoi rappresentanti nei superiori consessi dell'Istituto: ante il riordinamento del 1926 il Presidente del Consiglio di amministrazione era il Presidente o un Vice-presidente del Consiglio superiore della marina mercantile.

Il riordinamento fondamentale di Costanzo Ciano ha lasciato integra la competenza e la responsabilità dell'Istituto per quanto riguarda la Classificazione: né poteva essere altrimenti, perchè alla Classe statale nessuno degli interessati crederrebbe. È criterio di essenziale importanza, per il prestigio che l'Istituto deve avere non solo nel Regno ma nell'ambiente marittimo mondiale; ed esplicitamente risulta nell'articolo 2 del Regolamento per la sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare, edizione 1932 tuttora in vigore che dice:

« Quando il giudizio del Registro Italiano, per atti dipendenti dal presente Regolamento, ed esclusi quelli inerenti il Certificato di classe, non è accettato dall'armatore, la questione controversa è prospettata all'Amministrazione centrale della Marina mercantile, la quale, sentito eventualmente il Comitato tecnico navale del Registro Italiano, delibera definitivamente ».

Esclusi gli atti inerenti il Certificato di classe... Evidente, dunque, la competenza, la responsabilità assolute ed esclusive del Registro per tutto quanto riguarda la Classificazione. Credo sarebbe stato commendevole inserire questo criterio veramente essenziale anche nel Regio decreto-legge in esame, ma il Regolamento di sicurezza è così

chiaro ed esplicito, che non parmi valga la pena di proporre il relativo emendamento.

Ma se nulla ha innovato per la classificazione, in che cosa dunque consiste la riforma fondamentale di Costanzo Ciano? Anzitutto nel rendere obbligatoria la Classe e sottoporre così al rigoroso controllo dell'Istituto le navi nazionali, escluse le minori destinate a traffici limitati o locali; altresì, e questo per evidenti ragioni di prestigio, per qualsiasi nave classificata presso Registri stranieri; in secondo luogo nel sottoporre alla vigilanza tecnica del Registro, il quale ne attesta le risultanze col Certificato di navigabilità, tutte le navi nazionali che non hanno obbligo della Classe e spontaneamente non la richiedono; in terzo luogo nel predisporre la Classificazione degli aeromobili civili, attuata poco tempo dopo; infine nell'attribuire al Registro italiano l'incarico di provvedere ad ogni altro incumbente d'ordine tecnico che leggi o regolamenti deferiscono allo Stato, ai quali incumbenti, e soltanto ad essi, il Registro provvede *per mandato e sotto l'autorità dello Stato*, per esempio la determinazione della linea di massimo carico e della stazza comprese quelle speciali Suez e Panama. A questi incumbenti dapprima provvedevano ingegneri, costruttori e macchinisti navali scelti fra i liberi professionisti residenti nei porti marittimi, saltuariamente chiamati a prestare l'opera loro secondo necessità, remunerati per la medesima volta per volta a carico dell'armatore, liberi di esercitare ogni altra attività...

Fuori di luogo sarebbe ora indagare se il sistema fosse buono, mediocre o cattivo: basta rilevare che evidentemente ben maggiore affidamento per i servizi di cui si tratta dà l'Istituto di classificazione, che da molti anni ha meritato la fiducia dello Stato per incumbenti assai più complessi ed importanti, quelli inerenti la classificazione.

Costanzo Ciano avrebbe anche potuto costituire invece all'uopo un corpo di funzionari tecnici statali, come esiste più o meno vistoso nei principali Paesi marittimi; onde uffici, personale d'ordine e di servizio di contorno ai tecnici, pensioni e via dicendo. Il contribuente deve essergli molto grato di aver tutto affidato al Registro, divenuto così l'organo tecnico esclusivo dello Stato per tutto quanto riguarda il naviglio mercantile e l'aeronautica civile: anche gli armatori devono essergliene grati, superato l'inevitabile attrito di primo tempo, ne hanno dato chiari segni. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2096, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma il 6 ot-

tobre 1936, fra l'Italia e l'Estonia, per regolare gli scambi commerciali fra i due Paesi e i pagamenti relativi» (N. 1518). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2096, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma il 6 ottobre 1936, fra l'Italia e l'Estonia, per regolare gli scambi commerciali fra i due Paesi e i pagamenti relativi ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2096, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, fra l'Italia e l'Estonia, il 6 ottobre 1936, per regolare gli scambi commerciali tra i due Paesi e i pagamenti relativi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 novembre 1936-XV, n. 2153, che ha dato esecuzione al *Modus Vivendi* stipulato in Roma il 26 ottobre 1936 fra l'Italia e la Danimarca per regolare gli scambi commerciali fra i due Paesi e i pagamenti relativi » (N. 1519). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 novembre 1936-XV, n. 2153, che ha dato esecuzione al *Modus Vivendi* stipulato in Roma il 26 ottobre 1936, fra l'Italia e la Danimarca per regolare gli scambi commerciali fra i due Paesi e i pagamenti relativi ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 novembre 1936-XV, n. 2153, che ha dato esecuzione al *Modus Vivendi* stipulato in Roma il 26 ottobre 1936 fra l'Italia e la Danimarca per regolare gli scambi commerciali fra i due Paesi e i pagamenti relativi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2219, che ha dato esecuzione all'Accordo concernente il regime preferenziale a favore dell'importazione austriaca in Italia, stipulato in Roma il 7 novembre 1936 fra l'Italia e l'Austria » (N. 1520). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2219, che ha dato esecuzione all'Accordo concernente il regime preferenziale a favore dell'importazione austriaca in Italia, stipulato in Roma il 7 novembre 1936 fra l'Italia e l'Austria ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2219, col quale è data esecuzione all'Accordo concernente il regime preferenziale a favore dell'importazione austriaca in Italia, stipulato in Roma il 7 novembre 1936 fra l'Italia e l'Austria.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2218, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Austria, stipulato mediante scambio di Note il 12 dicembre 1936, per l'importazione nel Regno durante il periodo di sei mesi e in esenzione dai diritti di dogana, di 400.000 quintali di acciaio in blooms e barre » (N. 1521). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2218, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Austria, stipulato mediante scambio di Note il 12 dicembre 1936, per l'importazione nel Regno durante il periodo di sei mesi e in esenzione dai diritti di dogana, di 400.000 quintali di acciaio in blooms e barre ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2218, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Austria, stipulato mediante scambio di note il 12 dicembre

1936, per l'importazione nel Regno, durante il periodo di sei mesi e in esenzione dai diritti di dogana, a partire dal 16 dicembre detto, di 400.000 quintali di acciaio in blooms e barre.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI » (N. 1526). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario, legge lo stampato n. 1526.*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

JOSA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JOSA. Onorevoli Senatori. L'interesse manifestato dal Senato quando, nella seduta del 18 dicembre scorso, si trattò del provvedimento voluto dal Capo del Governo a sollievo della vinificazione per il consumo familiare fino agli otto quintali di uva, e il caldo consenso con cui quel provvedimento venne accolto, mi inducono a ritenere che non dovrebbero riuscire sgraditi, in questa circostanza, l'approfondimento del vasto complesso vivo problema viticolo italiano, e qualche accenno d'altra parte ai rimedi che l'attuale situazione viti-vinicola comporta.

Si parlò, nella seduta che ho ricordata, di crisi vinicola, di sovrapproduzione dell'uva e di sottoconsumo del vino. Io attenuerei in verità tutte queste espressioni, sembrandomi che non si possa parlare attualmente di crisi vinicola, cioè di un profondo generale perturbamento della produzione e dell'economia viti-vinicola, ma solo di sofferenza economica della viticoltura, particolarmente accentuata in alcune regioni quali il Piemonte, la Toscana, la Puglia e la Sicilia; né si può parlare di sovrapproduzione e sottoconsumo in quanto sono elementi elastici, relativi e diver-

genti, senza un punto preciso di origine o riferimento, non essendo possibile realmente sapere dove comincia la sovrapproduzione e dove il sottoconsumo, per cui resta semplicemente il fatto della giacenza di una certa quantità di prodotto e in confronto un non adeguato consumo interno e una non proporzionata esportazione all'estero, con conseguente limitata attività del mercato e debolezza dei prezzi.

Furono certamente anni di crisi vinicola quelli dal 1888 al 1891, a causa dell'esportazione del vino già importante e caduta improvvisamente; quelli dal 1904 al 1910 per le condizioni generali del mercato interno ed estero e per le elevate produzioni, che toccarono, con 96 milioni di quintali d'uva nel 1909 il massimo da quell'anno ad oggi; gli anni ancora dal 1919 al 1923, con un diffuso stato di disagio economico e d'inquietudine dei viticoltori, pure di fronte al prezzo remuneratore del prodotto e ad una produzione media inferiore, per esempio, a quella del quinquennio precedente 1910-1914 che, con sovrabbondanza di prodotto, aveva avuto un andamento normale senza dar luogo a preoccupazioni.

Non per questo, si intende bene, l'attuale sofferenza economica viti-vinicola merita meno la nostra attenzione e le provvidenze statali che valgano a sollevarla economicamente, salvo a ricercare e preparare i mezzi più opportuni e adeguati per dare all'economia viticola ed enologica italiana un relativo assetto, traendola dalla vita travagliata alla quale sembra condannata come da un fatale destino. Assetto soltanto relativo, ripeto, onorevoli Senatori, perchè bisogna persuadersi, e ne è ormai tempo, di due verità. Una prima. La viticoltura, con tutta la sua enorme importanza e preminenza fra le attività agrarie della Nazione, con tutta l'immensa ricchezza che rappresenta e la vita che suscita — 25 miliardi di valore fondiario dei vigneti, 7 miliardi di valore di mercato dei prodotti, 450 milioni di giornate di lavoro, 5 miliardi di salari, 8 miliardi di valore delle cantine e degli attrezzi, a voler stare alle cifre comunemente citate — la viticoltura non ha mai avuta una tranquilla esistenza, e da noi del resto come in tutti gli altri Paesi viticoli. Alternative di splendore e di decadenza, di fortuna e di miseria, di attività febbrile d'impianti e di abbandono e distruzione, lotta contro cause nemiche sempre più numerose e implacabili, gioia di prodotti vistosi e amarezza, in annate sfavorevoli, di prodotti scadenti e quasi inservibili.

Ma sopra tutto alternative di produzione, per la singolare debolezza e delicatezza della vite, acquisite, come molti ritengono, nella millenaria coltura, e per l'esercito dei parassiti che l'aggridece. Alternative incessanti, capricciose, bisbetiche, tali da andare da 96 milioni di quintali di uva nel 1909, con 50 quintali per ettaro, a 30 milioni di quintali nel 1915, con 14 quintali per ettaro, senza mai due anni di seguito, nell'ultimo trentennio, che si rassomigliassero e si avvicinas-

sero, caratterizzati ora dall'abbondanza e dalla crisi dell'abbondanza, ora dalla scarsità e dalla crisi della scarsità, con tutte le note conseguenze economiche, sempre più o meno dolorose e preoccupanti.

E alternative nelle esportazioni, con periodi floridi, come quello fra gli anni 1878 e il 1888, corrispondente alla crisi fillosserica francese, durante il quale fummo presi dalla febbre degli impianti in Puglia e in Sicilia, e si esportarono, nel 1887, 3.600.000 ettolitri di vino, la maggior parte in Francia, toccando il massimo dell'esportazione vinicola italiana dal 1861 a oggi; successivi brevi periodi di notevole esportazione in Austria-Ungheria, Svizzera, Germania, qualche ripresa ogni tanto, ma poi sempre sbalzi e cadute, fino a discendere nel 1919 a 480.000 ettolitri, escluso il marsala e il vermut.

L'esportazione è stata perciò un fatto sempre eventuale, contingente, e anche di limitato valore, occorre aggiungere, nel confronto dell'imponente massa della produzione vinicola italiana.

Sull'esportazione si dovrà certamente continuare a fare assegnamento; ma essa non potrà mai contribuire in notevole misura a sostenere la nostra economia viti-vinicola, tanto più che, non potendo essere esportazione di massa, dovrà necessariamente limitarsi ai prodotti pregiati e rivolgersi ai mercati ricchi.

L'altra verità. Il vino è certamente bevanda dotata di eccellenti proprietà alimentari e tonificanti, è la bevanda nostra incomparabile, che non ha niente a che fare coll'alcolismo e non è incompatibile colla più perfetta sobrietà; ma è innegabile d'altra parte che il suo consumo, non essendo assolutamente indispensabile, se non proprio voluttuario, come a torto viene talvolta definito, è per lo meno accessorio.

Ora questa stessa sua natura di consumo accessorio, del quale cioè si può anche fare a meno, o si può sostituire senza riceverne immediato o grave danno, espone il consumo del vino alle vicende dello stato economico dei consumatori, alla concorrenza di altri prodotti, alle vicissitudini del costume sociale, e perfino ai capricci della moda. Oggi infatti si consuma meno vino, oltre che per le condizioni economiche ristrette di alcuni ceti sociali, perchè il consumo si volge a tanti altri prodotti vecchi e nuovi, dei quali viene lodata la salubrità, e noi stessi magnificando i prodotti analcolici della vite, per esempio, facciamo, non volendo, la concorrenza al vino; perchè i ceti sociali che abitualmente abusavano di vino si alimentano meglio e sono diventati invece moderati consumatori; perchè infine un tono diverso di vita sociale è stato creato, e la Milizia, il Dopolavoro, le attività sportive e culturali — tipico il sabato teatrale — hanno dato al popolo italiano il senso di una vita nuova ed elevata, per cui esso diserta ormai l'osteria, sostituisce all'ozio avvelenatore lo svago rigeneratore, « al litro il libro » come è stato detto.

ROSSONI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ci vuole l'uno e l'altro. Senza... litro la vita è melanconica. Non esageriamo.

JOSA. Da queste due verità discendono due considerazioni, che raccomando vivamente alla attenzione del Governo e in particolare a quella dell'onorevole Ministro dell'agricoltura.

Le provvidenze a sollievo dell'economia viti-vinicola non possono essere che occasionali e contingenti. Perciò nulla di permanente e definitivo in questo campo; nulla che possa dare l'illusione di superare per sempre situazioni destinate a ripresentarsi alla prima circostanza, per la forza stessa delle cose; e nulla soprattutto che impegni in programmi grandiosi con relativa immobilizzazione di capitali, nuovi costosi impianti, incrostazioni impiegatizie, e conseguenti nuovi gravami della produzione e dello Stato. Si parla di enopoli. Non vorrei che, esagerando, essi ripetessero in grande stile gli episodi e gl'inconvenienti delle botti di Stato e delle cooperative al tempo della crisi vinicola del 1904.

Saranno perciò più utili, a vantaggio di tutti, dei produttori, dei consumatori e dello Stato, provvidenze, se pure non vistose e di grande portata, che siano bene aderenti però ai veri bisogni dell'economia viti-vinicola, semplici, chiare, precise, sollecitamente date e attuate.

Così pure occorre evitare indirizzi troppo assoluti, esclusivi, rigidi, tanto nella coltura della vite che nella preparazione dei vini; evitare limitazioni derivate da concezioni teoriche, fuori e lontane dalla realtà pratica, non necessarie, e infine tutto ciò che, determinando recisi e generali mutamenti nelle attività produttive, potrebbe, in un campo come questo nel quale tutto è mutevole, condurre facilmente a irreparabili errori.

È stato annunciato che vi sarà una disciplina dei nuovi impianti viticoli.

Sarà cosa certamente utile se contenuta entro reali e pratiche opportunità, e se verrà esercitata dallo Stato per mezzo dei suoi organi centrali e periferici; ma sarebbe immancabilmente nociva se andasse oltre i limiti del reale bisogno e non venisse regolata dagli organi statali responsabili.

Dove consentire infatti e dove vietare i nuovi impianti? Nelle regioni settentrionali, dove la vite è sempre una grande risorsa o in quelle meridionali, dove è una assoluta necessità?

Nel caso del vigneto specializzato, che si presta a utilizzare terreni poveri, ingrati, nei quali le colture erbacee non renderebbero nulla, o pure nel caso della coltura promiscua in cui senza il puntello della vite le colture erbacee non sarebbero sufficienti a raggiungere un margine economico adeguato e ad assorbire tutta la mano d'opera poderalo? E limitare forse il numero dei piccoli impianti, che oggi si vanno moltiplicando e si reggono facilmente, senza preoccupazioni di chi li conduce e senza appelli allo Stato, o pure la estensione dei grandi impianti a carattere industriale, che costano di più, perdono facilmente

l'equilibrio economico e chiedono ad ogni momento aiuti? E infine si dovranno disciplinare i nuovi impianti solo per l'estensione della coltura, o pure dovrà entrare in funzione anche l'indirizzo produttivo, collegato al problema degli enopoli e delle cantine sociali?

Il divieto della coltura degli ibridi produttori diretti, con disposizioni però diverse da quelle emanate e in corso di proroga per le difficoltà incontrate nell'applicazione, potrebbe dare la evidente prova della opportunità e possibilità di una ragionevole disciplina della produzione viticola, non essendo il caso di coltivare proprio in Italia, con tutta la dovizia delle nostre varietà, vitigni di nessun valore, solo per l'illusorio vantaggio dell'abbondanza di un prodotto peraltro cattivo e il risparmio delle cure anticrittogamiche.

Ma bisogna riflettere molto bene per quanto riguarda le varietà di uve da diffondere o meno, lasciando in ciò piuttosto fare agli stessi viticoltori, i quali già vanno eliminando nei nuovi impianti i vitigni scadenti, guidati in questa opportuna opera di selezione principalmente dalle Cattedre di agricoltura.

E bisogna anche non spingere oltre il segno la produzione delle uve da mensa, che potrebbe diventare ingombrante e regalarci crisi d'abbondanza anch'essa se non assorbita dal mercato.

Come si vede dunque, ci troviamo di fronte a una materia tutt'altro che facile a disciplinare, e occorre veder chiaro nei problemi da impostare e risolvere.

Intanto, per quel che concerne la situazione viti-vinicola del momento, gioverà l'esame dei suoi vari aspetti e un accenno alle relative provvidenze.

La tecnica viticola e quella vinicola hanno fatto in Italia progressi notevolissimi, accelerati e accentuati particolarmente negli ultimi anni dalle provvidenze emanate in questo campo dal Governo fascista e dal riflesso stesso del vasto e poderoso movimento impresso dal Regime a tutta l'agricoltura nazionale.

Le operazioni d'impianto e ricostituzione viticola su ceppo americano resistente alla fillossera sono divenute dovunque ormai pratiche agronomiche ordinarie, nelle quali — grazie alla propaganda tecnica delle Cattedre di agricoltura, in special modo, e dei Consorzi di viticoltura, molti dei quali, finora almeno, sono stati retti dallo stesso personale delle Cattedre — i nostri intelligenti agricoltori si sono resi esperti al punto da essere non solo padroni dei lavori e delle questioni relative alla nuova tecnica viticola, ma da portare anche, spesso, il proprio contributo di esperienza pratica nella semplificazione e risoluzione dei problemi viticoli locali.

L'opera di ricostituzione viticola procede dappertutto alacramente, tanto da seguire in non poche provincie di pari passo quella distruttiva della fillossera e in altre perfino sopravanzarla. Non abbiamo più bisogno, come una volta, di

acquistare per la ricostituzione materiale viticolo dall'estero, giacchè i vivai italiani sono sufficienti e i metodi d'impianto sono ridotti alla più estrema semplicità, con risparmio di legno americano, di tempo e di spesa. E quel che maggiormente rassicura sotto questo aspetto è lo sviluppo e il perfezionamento dell'industria privata della produzione di viti americane portinnesti, come pure il caso, oggi comune, di viticoltori i quali, opportunamente, partendo da poche viti madri del vitigno prescelto, si preparano da loro stessi quasi senza spesa il materiale d'impianto. Sono due importanti fatti, che rendono superfluo ormai, io credo, il compito dei Consorzi viticoli di produrre materiale americano da innesto e segnano nuove vie alle attività produttive e all'azione da svolgere in questo campo.

L'industria vinicola nazionale dall'altra parte non ha oggi nulla da invidiare ad altri Paesi e nulla da apprendere da essi, avendo fatto un cammino che possiamo dire gigantesco in tutti i rami e in tutte le regioni nelle quali la produzione dell'uva è tale da poter dare vita alle svariate attività industriali di cui l'Italia si vanta, come ad esempio il Piemonte, la Toscana, l'Umbria, il Lazio, la Puglia e la Sicilia. E si va perfezionando anche la preparazione dei vini fatta direttamente dai produttori di uva, e quella stessa familiare delle piccole partite, con cure particolari, che mirano anche alla unificazione dei tipi, facilitata del resto dalla buona scelta e riduzione del numero dei vitigni a cui si è proceduto e si procede nei nuovi impianti.

Che se altri Paesi vantano la loro produzione di lusso, nella quale l'arte è stata costretta a intervenire con ogni raffinatezza per valorizzare materie prime molto meno ricche di doni naturali, l'enologia italiana, tenuto conto delle uve che lavora e trasforma, può essere più che soddisfatta dei progressi raggiunti e dei prodotti che ottiene, appagata del suo stato presente e tranquilla per il suo avvenire.

A me sembra dunque che non occorran per il momento particolari provvidenze in favore della tecnica viti-vinicola, il cui sviluppo e ulteriore progresso sono bene assicurati dai nostri istituti sperimentali, dalle scuole agrarie specializzate, dalle Cattedre di agricoltura e dagli stessi interessati alla coltura della vite e all'industria enologica, che conoscono l'una e l'altra molto più e meglio di quanto si creda o si dica.

Non è così invece per quella che definirò, considerata nel suo complesso, l'organizzazione viti-vinicola, che ha senza meno bisogno di un qualche provvedimento, e sulla quale in tutti i modi io ritengo di dover richiamare per un momento la benevola attenzione del Governo e del Senato. Attualmente si occupano delle sorti della viticoltura e dell'industria enologica due Ministeri, una speciale Corporazione, quella appunto viti-vinicola, sei Confederazioni, e precisamente tre di datori di lavoro e tre di lavoratori, l'Istituto

nazionale fascista per il commercio con l'estero, due grandi federazioni, quella degli industriali produttori di vini liquori e affini e quella dei commercianti di vini e prodotti affini aderenti alle rispettive confederazioni, settantasette Consorzi provinciali per la viticoltura e la loro Federazione aderente alla Confederazione degli agricoltori, e poi in serie tutti gli organi tecnici statali: una stazione sperimentale di viticoltura ed enologia in Conegliano, una stazione enologica sperimentale in Asti, cinque cantine sperimentali, tre uffici enologici, quattro vigneti sperimentali e vivai governativi di viti americane, e infine tutti gli Istituti di sperimentazione e quelli di vigilanza fitopatologica, che occupandosi di altro non mancano di occuparsi pure della vite e del vino, e le scuole agrarie specializzate infine e le Cattedre di agricoltura in via di trasformazione col nome di Ispettorati provinciali dell'agricoltura.

Nessuno che abbia conoscenza piena, precisa, intima di tutto questo grande apparato di enti, organi e istituti, potrà sostenere, io credo, che non siano troppi e non diano luogo con il loro eccessivo numero a interferenze, duplicazioni, deviazioni, e perciò a confusione di compiti e di azione, con oneri per di più non lievi a carico della produzione e dello Stato.

Non è difficile naturalmente asserire che ognuno di questi enti, organi e istituti ha compiti diversi da quelli di tutti gli altri; ma il fatto sta poi che l'uno è costretto spesso a invadere il campo dell'altro, non avendo un proprio diverso campo di attività o non riuscendo a trovarselo, e tutti più o meno si copiano, si ripetono, si sovrappongono e si urtano, con danno tante volte più che con vantaggio della produzione e dei produttori.

Occorre dunque una ponderata opera di riordinamento e di semplificazione, con l'accentramento di tutti i compiti e le funzioni negli organi e istituti statali da un lato, per quanto riguarda il campo tecnico, direttivo e di vigilanza, e negli organi puramente sindacali, confederali e corporativi dall'altro, per quanto riguarda l'organizzazione, la propulsione e la difesa degli interessi, colla eliminazione di tutto ciò che è superfluo, o è sorpassato dagli attuali ordinamenti.

Vi sono i Consorzi provinciali di viticoltura, ad esempio, i quali costano ai viticoltori italiani poco meno di quattro milioni di lire, e poco meno di quattrecentomila lire costa, mi sembra, la loro Federazione. Essi non sono in realtà che gli stessi consorzi viticoli di un tempo preposti all'opera di ricostituzione dei vigneti fillosserati, con di più alcuni compiti di difesa economica e di organizzazione vinicola, per cui potevano forse dieci anni addietro ancora giustificare la loro natura e la loro esistenza, ma non possono ormai più giustificarle oggi, di fronte all'azione specifica di propulsione e di difesa economica nel campo viti-vinicolo spettante direttamente e unitariamente ai competenti organi confederali e corporativi, come pure di fronte all'attività tecnica commessa agli organi

tecnici statali, in definitiva responsabili dell'indirizzo e dei metodi produttivi.

Nell'opera di sistemazione a cui ho accennato, che potrà essere rinviata, ma si presenterà tanto più imperiosa quanto più sarà ritardata, i Consorzi provinciali per la viticoltura offrono perciò un concreto punto di partenza.

E vediamo ora il consumo.

Non c'è dubbio che tanto il consumo interno del vino quanto l'esportazione all'estero potranno avere un certo incremento, il primo con una tenace opera di valorizzazione del prodotto e di attrazione dei consumatori, il secondo con opportuni accordi commerciali internazionali, e quando, si intende, il mondo sarà guarito da tutti i malanni economici che presentemente lo affliggono; ma non dobbiamo farci molte illusioni tanto sull'aumento del consumo interno come sull'esportazione all'estero, e sopra tutto non dobbiamo credere che essi possano contribuire fino a salvarci per sempre dalle crisi di abbondanza. Una produzione capace di oscillare talvolta fino al rapporto di uno a tre, e mediamente da un anno all'altro sempre in misura notevole, non può essere evidentemente seguita dal consumo e meno ancora dall'esportazione.

I provvedimenti finora attuati per aumentare il consumo del vino, e le iniziative intese ad accrescere quello diretto dell'uva o la trasformazione di questa nei vari prodotti a cui può dar luogo — uva passa, conserve, sciroppi, bevande analcoliche — tanto allo scopo di valorizzare diversamente la materia prima, cioè l'uva, come a quello di diminuirne la quantità vinificabile e alleggerire così il mercato del vino, hanno dato risultati scarsi o anche del tutto negativi, e se buoni, come la coltura delle uve da mensa, limitati e di effetto soltanto locale.

Si deve anzi riconoscere che alcuni provvedimenti piuttosto che riuscire allo scopo, rafforzando il consumo del vino, non solo hanno esercitata scarsa influenza in questo senso, ma hanno turbata inutilmente la produzione, con intralci e inconvenienti innumerevoli, collo spostamento d'interessi e la necessità di continui ripieghi. Così è stato, per esempio, della imposizione del minimo di gradazione alcoolica dei vini al consumo, e la stessa cosa sarà probabilmente del recente provvedimento sul limite e rapporto dell'acidità volatile.

L'annacquamento è stato sempre accusato di concorrere in permanenza a diminuire il consumo del vino, e in tempi di crisi vinicole ad acuirlo. Noi però siamo tratti forse ad esagerare la portata di questo abuso, non tenendo conto che contro di esso si difendono validamente gli stessi consumatori, il cui palato è spesso giudice infallibile, col l'abbandono dei fornitori e degli spacci poco onesti. In tutti i modi l'applicazione severa, implacabile della legge sulle frodi, purtroppo non sempre e non dovunque così applicata, gioverà senza dubbio

tanto direttamente che indirettamente al consumo del buon vino.

E gioverebbe pure, si intende bene, l'abolizione o la riduzione della speciale imposta, della quale mi occuperò per ultimo.

Ma ciò che, secondo me, potrà sopra tutto contribuire all'aumento del consumo, e contribuirvi nel senso migliore, agendo nel campo dell'astinenza più che in quello della sobrietà, è la propaganda: la propaganda geniale, chiara, persuasiva del caro camerata senatore Marescalchi...

MARESCALCHI. Vorrei essere ascoltato da tutti gli italiani!

JOSA. ... al quale, insieme alla nostra ammirazione, va certamente la gratitudine di tutto il mondo viticolo e vinicolo italiano, e l'altra che in tanti felici modi si esplica in Italia, dalla festa annuale dell'uva alla mostra biennale senese dei vini pregiati.

Alla questione del consumo del vino si connette immediatamente quella della relativa imposta, della quale da molte parti si chiederebbe l'abolizione, facendosi risalire al tributo la causa prima del ristagno del mercato e della conseguente depressione economica viti-vinicola.

È da ricordare che in tutti i momenti critici della viticoltura e dell'industria vinicola, per abbondanza di prodotto, si è chiesta un tempo la abolizione del dazio di consumo sul vino, come oggi si chiede la soppressione dell'imposta di consumo a sollievo della coltura e dell'industria depresse.

È stato però sempre un difficile, insolubile problema quello di rinunciare alla imposizione sul vino, in una forma o in altra, a favore dell'Erario o pure delle finanze locali, e ciò sia per la considerevole entrata, che non potrebbe aversi da altre fonti, sia per la stessa natura del prodotto colpito, tanto è vero che, quante volte si è tentato di rimaneggiare o abolire il tributo si è stati poi costretti, subito dopo, a inasprirlo o a ripristinarlo. E lo stesso Governo fascista, il quale, sempre generoso coll'agricoltura, aveva avuto il coraggio di abolire nel 1924 l'imposta straordinaria sul vino nella forma odiosa dell'imbottato, fu in seguito costretto, nel 1925, a istituire, in compenso, l'addizionale sul dazio di consumo, e finalmente, colla riforma della finanza locale, nel 1931, a ritornare al vecchio tributo sul consumo, a favore dei Comuni, se pure modificato opportunamente nell'attuale migliore congegno.

Nè quelli che chiedono a gran voce l'abolizione dell'imposta e polemizzano su per i giornali accendendo speranze, sanno suggerire nulla di serio e di concreto che possa condurre alla soppressione del tributo, sostituendolo con altri cespiti, che non gravino anche peggio e turbino maggiormente la ricchezza o gli stessi consumi.

Io perciò sono convinto che il Ministro delle finanze non può nell'attuale momento, come del resto ha ripetutamente dichiarato, rinunciare al notevole gettito di settecento milioni di lire, già

decurtato di ottanta milioni per la esenzione del minimo di otto quintali d'uva destinati alla vinificazione familiare, e ciò tanto più che l'imposta rappresenta per un gran numero di Comuni la metà delle entrate non diversamente colmabile.

E non oso quindi chiedere una simile rinuncia, limitandomi ad augurarla per l'avvenire.

Per il presente mi contenterei di modesti provvedimenti in favore dell'economia viti-vinicola; provvedimenti che mi permetterò di indicare categoricamente, a conclusione di questo ormai lungo mio discorso.

Primo. Divieto di coltivare e comunque di impiegare nei nuovi impianti vitigni produttori diretti, potendosi consentirne la coltura ai soli istituti di sperimentazione viticola e agraria, e divieto di smerciare in ogni caso vino ottenuto da vitigni produttori diretti degli impianti esistenti oltre i confini delle attuali zone di produzione, coll'obbligo di destinare il non consumato alla distillazione.

È il solo provvedimento opportuno, possibile, pratico in fatto di disciplina della produzione viti-vinicola.

Secondo. Incoraggiamento della coltivazione delle uve da mensa, maggiori particolarmente nel caso della sostituzione di vigneti deperenti di uve da vino, senza aumento perciò di superficie, dovendo in ogni modo restar fermo il proposito di impedire che si ecceda in questa produzione oltre le possibilità e i reali bisogni.

Terzo. Repressione dell'annacquamento con una più stretta vigilanza e pene molto più severe di quelle comminate dall'attuale legge sulle frodi.

Quarto. Perfezionamento delle disposizioni in vigore concernenti l'imposta sul vino, col consolidamento della esenzione concessa, portata fino a dieci quintali di uva, e la eliminazione degli inconvenienti pratici finora riscontrati nell'applicazione del tributo.

Quinto. Agevolezze massime per la distillazione del vino in generale, e particolarmente per la distillazione agricola, con apparecchi trasportabili, per dar modo di utilizzare senza spese accessorie le piccole partite, e obbligo di destinare alla confezione dei liquori e ogni uso alimentare alcool di vino.

La distillazione è il solo mezzo veramente pratico ed efficace per smaltire le eccedenze di vino nelle annate di abbondanza, e quella così detta agricola è la sola che riesce ad evitare spese accessorie, le quali renderebbero spesso antieconomica l'operazione. L'obbligo di impiegare il solo alcool di vino per gli usi alimentari è il logico complemento della provvidenza diretta ad alleggerire in ogni momento il mercato vinicolo colla destinazione all'alambicco del prodotto esuberante.

Sesto. Soppressione dei Consorzi provinciali obbligatori per la viticoltura, e provvidenze atte a promuovere, con particolari incoraggiamenti, Consorzi volontari fra viticoltori per l'impianto e il funzionamento di cantine sociali ed enopoli.

aderenti direttamente alla Confederazione degli agricoltori e all'Ente nazionale della cooperazione.

Gli attuali Consorzi sono da considerarsi superati nel tempo e oggi nient'altro che duplicatori dell'attività di organizzazione, propulsione e difesa spettante alla Confederazione degli agricoltori, con le sue Unioni provinciali, e alla Corporazione vitivinicola, e di quelle direttive tecniche e di controllo degli uffici e istituti dipendenti dal Ministero dell'agricoltura. Il sopprimerli è una necessità, che d'altra parte solleva anche i viticoltori dall'onere annuale di quattro milioni di lire circa.

Ecco dunque, onorevoli Senatori, la nostra reale situazione viti-vinicola e i rimedi del momento.

La viticoltura e l'industria vinicola italiane, io sono certo, continueranno, se pure fra difficoltà, a stare ancora all'altezza della loro fama nel mondo e al posto di privilegio nella serie delle attività produttive e di scambio della Nazione. Esse hanno attraversati momenti ben più preoccupanti di quelli attuali; la viticoltura lottando contro terribili parassiti — l'oidio dal 1851, la peronospora e la fillossera dal 1880 — che sembrava dovessero distruggerla e li ha vinti, rinnovandosi e moltiplicandosi nel potente fascino che la vite possiede di consolatrice e tormentatrice di popoli, di razze e di civiltà; l'industria vinicola subendo ogni vicenda di mercati, di gusti, di favore e di ostracismo, e progredendo sempre, affermandosi, consolidandosi.

L'attuale sofferenza dell'economia viti-vinicola sarà certamente superata, se non forse a quest'ora sia da ritenersi già per gran parte superata in conseguenza dell'avara raccolta d'uva dell'ultima campagna. (*Vivi applausi*).

GUIDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDI. Parlerò brevemente del bosco. La legge che oggi regola la materia forestale è il Regio decreto-legge 31 dicembre 1923, seguito poi dal Regolamento 16 maggio 1926. Ma norme per regolare la materia forestale ve ne sono state sempre in Italia anche nei tempi passati, salvo che queste norme erano poco applicate. E poi vi era una riluttanza assoluta da parte dei privati, spalleggiati molte volte dalle autorità comunali e provinciali. Ricordo che nel 1896 io feci parte di una commissione forestale nella qualità di consigliere provinciale, ed in quella occasione visitai una zona che era rovinata dal disboscamento e dalla erosione delle acque in modo tale, che la commissione dovè emettere un voto perchè quella zona fosse sottoposta al vincolo forestale. Tale decisione sollevò una vera tempesta di opposizioni in seno al Consiglio provinciale, perchè parve che essa costituisse una lesione al diritto di proprietà privata. Bisogna aggiungere che effettivamente la legge si prestava a queste opposizioni, in quanto allora essa faceva una distinzione fra zone superiori al castagno e zone inferiori al castagno; quindi tutte le zone inferiori al castagno si prestavano a sottrarsi al

vincolo. Inoltre la legge era puramente negativa; quindi, mentre vincolava la proprietà privata, non dava norme per opere di rimboschimento e di sistemazione delle acque montane.

Oggi invece il Governo fascista ha portato tutta la sua attenzione anche su questa branca dell'agricoltura. Il Duce fin dal 1925 si è degnato di accogliere sotto il suo alto patronato tutto il sistema forestale e onorò della sua presenza il primo congresso tenuto qui a Roma, indicando tutti i punti salienti che si sarebbero dovuti seguire.

Siccome la materia forestale è molto commista a quella montana, mi piace di riportare le seguenti parole che il Duce rivolse agli Scarponi d'Italia: «Siate fieri delle vostre montagne, amate la vita delle vostre montagne e non vi seduca il soggiorno nelle così dette grandi città dove l'uomo vive stipato nelle anguste scatole di pietra o di cemento, con poca luce e spesso con grande miseria. Siate orgogliosi di una numerosa e gagliarda prole, perchè sarebbe un triste giorno per voi e per la Nazione quello in cui la razza dei forti alpini dovesse finire».

Il Governo volendo sistemare definitivamente le foreste nazionali pensò prima di tutto di creare la Milizia Forestale perchè un'opera così difficile ed ampia esigeva un organismo che avesse le competenze tecniche e la preparazione necessaria per affrontare il vitale problema del nostro patrimonio boschivo. La Milizia Nazionale Forestale si è dimostrata effettivamente uno strumento idoneo nel breve tempo della sua vita, poichè ha soltanto pochi anni di vita, ed ha già fatto molto, sia dirigendo il taglio dei boschi, sia stabilendo il regime delle acque, sia impedendo un irrazionale disboscamento, sia anche nel dare il suo parere, oppure negarlo, per quelle parti di boschi nei quali si richiedeva il cambiamento di cultura.

Tra le altre provvidenze che sono state emanate dal Governo, vi è quella del divieto delle capre. Con un decreto, mi pare del 1931, fu stabilita una tassa di lire 20 per ogni capra, e quindi aggiungendo a questa tassa di lire 20 la tassa comunale di lire 3 si era arrivati ad un tal punto che la capra non era più redditizia. Si capisce che questo decreto del Governo non era un provvedimento più o meno fiscale e finanziario, era diretto alla abolizione delle capre; e infatti tutti i proprietari di capre dovettero abolirle, perchè la tassa superava ed assorbiva qualunque reddito.

Fu un bene o un male? Certo bisogna pur convenire che la capra rendeva molto, soprattutto nelle zone di montagna. Fu detto anche: sostituire alla capra la pecora! Ma ciò non era possibile, perchè nelle zone dove pascola la capra non può pascolare la pecora.

È certo però che la capra faceva molti danni. Ciò è indubitato. Perchè quando un bosco veniva tagliato, bisognava che fosse rispettato almeno per cinque anni dal pascolo delle capre, e spesso non bastavano nemmeno cinque anni, perchè le

capre si arrampicano, piegano le pianticelle e ne mangiano le punte tenere. Nonostante che fosse proibito per cinque anni il pascolo nei boschi tagliati, pure avveniva, anche con una oculata sorveglianza, che non si riusciva a proteggere la zona tagliata, impedita al pascolo. Perchè la capra non è come la pecora che può pascolare una intera giornata in un piccolo spazio di terra: la capra ha bisogno di spaziare per molti chilometri di terreno, e così avveniva che, eludendo la sorveglianza dei guardiani, entrava nei boschi tagliati recandovi danno.

Resta a vedere se quando un bosco verrà tagliato, dopo tanti anni, il proprietario ritroverà un beneficio maggiore, in questo taglio del bosco, che lo possa compensare di quegli anni che ha perduto nel reddito delle capre. Dubito molto che possa ritrovarvi questo guadagno.

Un'altra questione importante per la conservazione del bosco è quella dell'epoca del taglio. Ognuno sa che la pianta bisogna che sia tagliata nell'inverno, quando non è in vegetazione, ossia quando la pianta è «ferma», come suol dirsi volgarmente; quindi il taglio che si fa nell'inverno deve cessare prima che cominci il germoglio della pianta. Quando è che comincia il germoglio della pianta? Questa è una data difficile a stabilire in generale, perchè le piante germogliano prima o dopo, a seconda dell'altitudine della zona o del genere della pianta, o a seconda che l'inverno sia più lungo o la primavera più precoce. Eppure sarebbe una cosa necessaria stabilire con precisione quell'epoca, onde crederei che questa potrebbe essere stabilita dai comandanti della Milizia Forestale, che sono bene a conoscenza della zona, e bene in contatto con tutte le parti boschive della zona stessa: questi potrebbero stabilire questa epoca, a seconda delle varie circostanze.

È necessario poi che il Governo si preoccupi di mantenere i boschi il più possibile, nel loro quantitativo ed anche che la Milizia Forestale sia molto guardinga nel permettere il disfaccimento dei boschi anche quando essi non rendano più. Vi sono boschi ridotti a cespugli, come suol dirsi; quando un bosco è stato per molti anni abbandonato e non è più bosco, né terreno coltivabile, ed i proprietari domandano che siano tolti questi cespugli per ridurre il terreno ad una cultura qualunque, bisogna andare ben cauti prima di autorizzare questi provvedimenti perchè potrà tornarvi di nuovo un vero bosco quando si sarà fatto, come si dice, «un taglio raso», quando cioè il cespugliaio sia tagliato completamente.

Rimane però la difficoltà finanziaria, perchè il proprietario è costretto a fare una spesa ingente per questo taglio che non gli rende nulla, e poi deve aspettare molti anni prima che possa avere un reddito. Per ovviare a questi inconvenienti io credo che la Milizia Forestale potrebbe di volta in volta proporre al Governo in questi casi una diminuzione o una abolizione della tassa fondiaria;

per esempio, per tanti anni fino a che il bosco non sia risorto. Così si avrebbe un indennizzo per i proprietari, i quali per alcuni anni sarebbero esonerati dal pagare la tassa su quel dato terreno e poi dopo dieci, dodici, quindici anni si ritroverebbero il bosco ritornato in forza e vegetazione.

Parlando di questa materia di tasse, ritengo che il bosco sia troppo tassato; specialmente in certe zone di montagna la tassazione è molto forte e non so se non sarebbe il caso che il Governo rivedesse questa legislazione fiscale, specialmente per quanto si riferisce a certe categorie di boschi lontani da ogni comunicazione stradale. Quindi, ripeto, non sarebbe male che il Governo potesse rivedere tutta questa materia.

In merito alla conservazione del bosco le sezioni agricole forestali dei Consigli Provinciali della economia hanno dettato disposizioni in quasi tutte le Provincie a norma dell'articolo 19 del Regolamento. Io ho qui in vista un articolo del Consiglio Provinciale dell'economia di Pisa, nel quale si dice:

«L'allestimento dei prodotti del taglio e dello sgombramento dei boschi dal prodotto stesso dovranno compiersi il più prontamente possibile ed in modo di non danneggiare il soprassuolo. In ogni caso tali prodotti dovranno essere concentrati negli spazi liberi ed asportati non oltre l'inizio dell'estate successiva all'esecuzione del taglio e per i boschi cedui non oltre il termine consentito per il taglio». Commina poi una quantità di tasse e di multe per coloro che vi trasgrediscono. Io ritengo che questo articolo sia stato fatto da persone molto scienziate, ma senza dubbio non molto pratiche. Ognuno sa che quando un bosco viene tagliato, al di fuori delle matricine o delle piante alte che restano, viene fatto un taglio raso, e ciò è naturale perchè la macchia possa riprodursi. In questi tagli tutto ciò che serve per fare carbone viene depositato nelle carbonaie, e dopo, portato via con le bestie a soma per chilometri e chilometri, fino a raggiungere una strada rotabile. Ma la frattaglia, a meno di pochissime eccezioni per boschi che si trovano vicino a qualche città e che si può vendere come fascina, viene lasciata a marcire sul posto, perchè non ha valore alcuno. Ora invece con questo articolo si vorrebbe che tutta la frattaglia fosse asportata dal bosco. Io vorrei che questi signori che hanno compilato questo articolo si trovassero davanti alla realtà di centinaia e centinaia di ettari, e qualche volta di migliaia di ettari di bosco, lontani 15 e 20 chilometri da ogni strada, e si rendessero conto del come sia possibile applicare questo articolo! Ma dove portare, come portare questa frattaglia? È una cosa talmente assurda che è impossibile che l'articolo in parola possa venire applicato. È vero però che al termine dell'articolo si dice che le pene e multe non avranno luogo ove ricorrano circostanze eccezionali. Ma queste che ho esposto non sono circostanze eccezionali, ma ordinarie, perchè la grandissima maggio-

ranza dei boschi, se non la quasi totalità, si trova in queste condizioni, onde non è applicabile questo articolo. Pertanto io pregherei l'onorevole Ministro dell'agricoltura perchè veda che questi articoli siano, come praticamente viene fatto dalla Milizia Forestale che fa molto bene il suo dovere, applicati seguendo sempre la eccezione, e non la regola generale.

L'importanza del bosco è data anche dal bisogno che noi abbiamo del legname, poichè l'Italia è soggetta ad una grande importazione di questo, dalla Jugoslavia, dall'Austria, dalla Romania e da altri Stati. Ciò pesa enormemente sulla bilancia commerciale, e questo avviene perchè naturalmente noi non abbiamo il legname in quella quantità sufficiente che ci è necessario. Sono stati messi dazi protettori a beneficio della produzione nazionale; non credo che il problema possa risolversi con questi dazi protettori, ma invece con l'aumento della produzione interna.

Dovunque è una zona da rimboschire, dovunque è un luogo incolto, ivi deve giungere la mano del Governo fascista, sia pure in aiuto al privato, perchè quelle parti vengano rinverdate con boschi. Certo che il Governo fa molto, poichè oggi esso si occupa assai di opere di rimboschimenti, e fa molto per impedire la carrazione delle acque. Ed io sono sicuro che continuerà su questa via, perchè solo così, aumentando la superficie boschiva, potrà eliminarsi il grave inconveniente di dover essere sempre tributari all'estero in fatto di legname.

Ma un'altra questione grave e che si attiene anche al bosco è lo spopolamento della montagna. Spopolamento che avviene assai di frequente, non dirò in proporzioni allarmanti ma da dare molto pensiero. Certamente bisogna pur convenire che della gente che vive isolata in montagna e che abita in tuguri, e quando è malata il medico non ci arriva (perchè i medici oggi sono avvezzi ad andare con l'automobile), naturalmente questa gente è molto tentata ad avvicinarsi ad un luogo di pianura. Di più in questi luoghi di montagna arriva certamente la cartella dell'esattore e vi arriva la tassa di famiglia, di poco inferiore a quella che ha un altro abitante della pianura; arriva la tassa bestiame uguale a quella di altri coloni o di altre persone che abitano in zone più agiate. Così è naturale che si sentano attratti verso altre regioni. Io credo che occorrerebbe perciò istituire dei privilegi speciali per la montagna. (*Benissimo*).

Prima di tutto il Governo fascista dovrebbe sistemare le abitazioni della montagna, per renderle in condizioni di possibile abitazione. Poi occorrerebbe abolire ogni genere di tassa, e di bestiame e di famiglia; ed inoltre occorrerebbe che quando gli abitanti della montagna cadono ammalati potessero trovare asilo negli ospedali e vi fossero curati gratuitamente. Perchè oggi, quando un disgraziato abitatore della montagna si ammala, non potrà trovare un serio giovamento

da quella visita medica che una volta tanto potrà ricevere. In questi casi la cura non fa nulla e bisogna affidarsi alla natura...

VOCE. Ma questo avviene dovunque. (*Si ride*).

GUIDI. I montanari non vanno all'ospedale perchè poi debbono pagare la spedalità. Sarebbe quindi ottima cosa che i Comuni fossero obbligati a pagare queste spedalità delle zone di montagna.

Date perciò ai montanari un'abitazione comoda, un privilegio assoluto per la parte fiscale e la cura gratuita nell'ospedale in caso di malattia. Solo questi vantaggi potranno forse fermare il temuto spopolamento. (*Approvazioni*).

Nei boschi della montagna ci sono dei sottoprodotti, come le fragole, i tartufi, i funghi, il mirtillo, il ginepro, ecc. Ora questi sottoprodotti si potrebbero sfruttare specialmente nei periodi lunghi in cui il bosco non è tagliato, e nessun danno si fa alle piante. Questi sottoprodotti potrebbero dare dei piccoli redditi secondari da mettere accanto a quelli che si potrebbero ricavare dalla flora officinale. Questa possibilità di sfruttamento secondario nulla toglie all'essenza del bosco, ed è un lavoro che può essere esercitato dalle donne e dai ragazzi. Purtroppo però, per questo aspetto, siamo molto arretrati perchè pochissime sono le parti in cui si conoscono i guadagni che da questo lato può dare la montagna.

Occorre perciò impartire una istruzione ed una educazione generale alle popolazioni per avviarle a questo nuovo reddito. E questo forse potrebbe essere benissimo fatto dai militi forestali che sono a contatto con le popolazioni.

Su questo punto dei militi mi permetto fare un'osservazione e cioè che in avvenire essi potrebbero essere scelti dopo aver frequentato un corso speciale di studi, e non scelti sul luogo dove ce ne è necessità.

MARESCALCHI, *relatore*. La scuola è a Cittaducale e dura due anni.

GUIDI. Questi militi potrebbero occuparsi anche dei sottoprodotti, a proposito dei quali segnalo la difficoltà di poterli smerciare nel più breve tempo possibile, inquantochè sono costituiti in gran parte da materie che si decompongono facilmente; ma tali difficoltà debbono potersi superare con una buona organizzazione.

Il bosco è sempre bello ed attraente sia che lo si percorra a cavallo a primavera quando è tutto in fiore e quando da ogni parte il cinguettio degli uccelli sembra una orchestra serena, sia d'inverno andando a caccia quando le foglie cadono o quando sotto una tempesta di neve i rami spogliati delle piante sembrano braccia tese verso il cielo che attendono una primavera.

Il Governo fascista ha fatto molto per il bosco e per educare il popolo ad amare gli alberi. Oggi noi vediamo tutte le città grandi e piccole ornarsi di viali alberati ed anche le strade statali vengono ornate di piante, cosicchè i giovani di oggi potranno tra qualche tempo viaggiare su strade prive di mota e di polvere ed ombreggiate da

grandi alberi. Anche l'istituzione della festa degli alberi è servita a richiamare l'attenzione del popolo sulle culture arboree; in tal modo i ragazzi sono condotti in località di campagna a piantare dei piccoli arbusti, cosicchè quando saranno grandi saranno orgogliosi di vedere degli alberi che loro stessi hanno piantato.

Il compianto Sottosegretario di Stato dell'istruzione pubblica, onorevole Lupi, ebbe l'idea genialissima della creazione dei parchi della rimembranza, che in poco tempo sorsero in ogni centro d'Italia, formati di cipressi o di lecci in gran parte, perchè appunto piante più resistenti. È bello che i nomi di quelli che sono morti in guerra rivivano in queste piante. E io penso che quando queste saranno grandi, fra qualche anno, e drizzeranno la loro punta verso il cielo, sembreranno colossi viventi di un'epoca leggendaria. E le madri vi condurranno i loro figli, e i maestri vi condurranno gli scolari, e in avvenire di là partiranno le legioni della nuova Italia, se ancora l'Italia abbia bisogno di essere difesa dal nemico.

Tutti i poeti hanno cantato l'albero e il bosco, tutti i poeti dell'antichità, e poi tutti i poeti italiani, da Dante a Carducci.

Chi non ricorda quella poesia popolarissima piena di nostalgia maremmana: « I cipressi che a Bolgheri alti e schietti - van da San Guido in duplice filar... - Bei cipressetti, cipressetti miei - Fedeli amici di un tempo migliore... »?

Ma non voglio più oltre tediare il Senato poichè ho già parlato abbastanza. Confido, anzi sono sicuro che il Governo seguirà in tutta questa linea di condotta che ha tenuto fino ad oggi per il miglioramento del bosco e per il rimboschimento. Perchè il bosco, oltre ad essere una bellezza della natura, è anche, e dovrà essere sempre più in avvenire, una ricchezza per l'Italia. (*Applausi*).

MAROZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAROZZI. Consentite ad un vecchio propagandista agricolo di mettere in evidenza la rapida trasformazione che sta avvenendo nelle funzioni statali nei riguardi dell'agricoltura.

Gli organi dello Stato vanno sempre più in contatto intimo cogli organi dell'agricoltura: sia degli agricoltori proprietari, sia dei lavoratori, sia dei tecnici agricoli.

Questa collaborazione, ricca di molti utili risultati, ha qualche esempio recente cui mi piace accennare.

Nel passato di pochi anni fa, l'allevamento degli armenti, pecore e capre, era ritenuto una cosa primitiva, barbara, in contrasto con la civiltà e col progresso. Ebbene il mese scorso si è tenuto a Roma un Congresso armentario, aperto dal Ministro dell'agricoltura, chiuso, dopo tre giorni di discussioni interessantissime, dal Ministro delle corporazioni. È emerso che non è affatto vero che si tratti di cosa antica e tollerabile solamente come l'eco di una lontana poesia pastorale, si tratta dell'interesse vitale di vaste zone del terri-

torio italiano e di numerose popolazioni, tra le più sane fisicamente e moralmente. Questa è la conseguenza dei contatti diretti tra gli organi dello Stato e la vita reale dell'agricoltura. Un altro esempio, di ordine tutto diverso, dei risultati a cui porta questo contatto, lo posso dare subito con alcune cifre che sono poco note. Nella battaglia del grano e delle aziende agrarie, vi è una sezione speciale riservata ai parroci ed ai sacerdoti; ebbene volete sapere quanti sono i parroci ed i sacerdoti che nell'anno scorso hanno concorso alla battaglia del grano e delle aziende agricole? Sono oltre 3500! Ma quello che è interessante è che questi parroci hanno condotto e guidato al concorso la bellezza di 49.715 aziende agricole per una complessiva superficie di 658.250 ettari, il che vuol dire una media di circa 12 ettari ciascuno. Come si vede assai grande è l'importanza ed il valore morale e sociale, anche per il fatto che una ventina di vescovi hanno guidato i parroci delle loro diocesi.

Questo per quello che riguarda i contatti tra il Ministero e gli agricoltori, ma è anche interessantissimo nel campo agricolo, e pieno d'avvenire, il rapporto tra il Ministero delle corporazioni e gli agricoltori stessi. Badate, solo in questa epoca fascista è possibile discutere i problemi dell'agricoltura nei rapporti con gli altri problemi e mettere in evidenza quelle verità che non sono facilmente mai state messe in evidenza: per esempio il costo di produzione dei prodotti agricoli. È nella discussione dei cicli produttivi che è possibile mettere in evidenza e valorizzare tutto questo.

La collaborazione degli organi dell'agricoltura con lo Stato si manifesta attraverso le organizzazioni economiche degli agricoltori; basta accennare al fatto, perfettamente nuovo, che alcuni dei prodotti agricoli sono stati dati agli ammassi obbligatori dei produttori, così il grano, la lana, la canapa ecc. Tutto questo è portato dalla necessità del momento, ma c'è anche una profonda radice ed è quella della organizzazione degli agricoltori per la rappresentanza e la tutela dei loro interessi in equilibrio ed al servizio dei maggiori e superiori interessi della Nazione. Dove si possa arrivare attraverso questa strada è facile intuire e, pertanto, non si può che compiacersi di questa efficacissima opera che il Governo fascista svolge nel campo dell'economia produttiva agricola.

Ma un problema molto preoccupante è quello della bonifica.

Tutti sanno quanto sia alto, umano e giusto il concetto che il Duce ha portato nella bonifica integrale, vale a dire valorizzare ogni zolla di terra italiana e collegare quanto più è possibile i lavoratori alla terra. L'opera che si sta svolgendo, indubbiamente, non ha precedenti nella storia nè nostra nè di altri paesi, ma è un'opera irta di difficoltà, in quanto attraversiamo un momento, nei rapporti internazionali, per cui molte attività, che sarebbero e che sono necessarie all'appodera-

L'appoderamento senza alcune culture, per esempio le culture orticole e frutticole, difficilmente si può organizzare ed in questo momento la cosa è difficile anche per la difficoltà degli scambi internazionali.

Quindi è necessario che lo Stato intervenga in aiuto degli agricoltori, siano essi proprietari che hanno operato o che stanno operando la trasformazione delle loro terre, siano lavoratori che assumono la diretta conduzione delle piccole aziende.

Aiuti ce ne sono molti. La relazione del camerata Marescalchi dà le cifre dei contributi governativi per opere varie di bonifica, e si può aggiungere che sono notevoli anche altri aiuti dati in altra forma, per esempio il contributo del credito, ed anche il contributo delle forme assicurative per le quali — qualche collega lo saprà certamente — si stanno studiando delle riforme legislative adatte nei Codici. Ma le difficoltà sono grandi e non è il caso di fare voti, ma un augurio, che certamente sarà accolto dal Ministero dell'agricoltura e dal Governo fascista, e cioè che il Bilancio dello Stato possa acconsentire, quanto più presto è possibile, di dare al Ministero dell'agricoltura quei maggiori mezzi che sono necessari a rendere più rapida e più efficace la soluzione del problema della bonifica integrale e dell'attaccamento del lavoratore agricolo alla terra. (*Viri applausi*).

MILIANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILIANI. Onorevoli senatori, mi permetterò di fare alcune modeste osservazioni intorno agli Ispettorati agrari provinciali per raccomandare al Ministero che li organizzi in modo che riescano ad aiutare agricoltori e contadini a tradurre in atto i risultati della scienza e dell'esperienza che sempre più devono servire a incrementare la produzione.

Ora io trovo che gli ispettori provinciali sono troppo costretti al lavoro di tavolino, per poter esercitare un'opera di vigilanza sui dipendenti sparsi in tutte le provincie. Non era bello il nome cattedre ambulanti, che quasi faceva vedere una sedia professionale, non si sa come portata in giro per i campi.

Ma non vorrei che, risolta la questione del nome con la trasformazione in Ispettorati, la cattedra non diventasse effettivamente tale per il troppo lavoro di tavolino che ancor più crescerà nell'avvenire. Sembra quindi che sarebbe necessario e opportuno che questo lavoro fosse affidato ad altra persona.

ROSSONI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ci sono gli uffici in cui i dottori in agraria, che sono i collaboratori degli Ispettori provinciali, girano.

MILIANI. Onorevole Ministro, io come commissario per più di due anni di una cattedra ambulante di agricoltura, ho potuto notare come sia un inconveniente questa continua permanenza dell'Ispettore in ufficio e che perciò convenga farlo girare.

Un'altra simile osservazione è quella che mentre presso ogni sezione dell'Ispettorato trovasi un esperto, non si sia avvisato ai mezzi per farlo andare sui campi. Ne viene di conseguenza che nel giro di pochi anni questi esperti possono diventare degli inesperti, restando sempre in ufficio a disimpegnare compiti sedentari.

Un punto che interessa di più è quest'altro, e cioè che son molti quelli che oggi cercano di integrare l'istruzione dei contadini. Ciò non mi spaventa, anzi dico che per quel che bisogna dovrebbero essere anche di più.

Ho sott'occhio i dati di una relazione fatta dal Delegato italiano al Congresso internazionale di agricoltura tenutosi a Praga nel 1932. I dati sono questi: « attualmente tutto il personale delle Cattedre ambulanti d'agricoltura, quello adibito all'istruzione dei contadini, corrisponde al numero di 848 e cioè, ad un tecnico ogni 24.000 ettari di superficie agraria seminativa e a prato, e ogni 23.000 agricoltori ».

Come si vede la proporzione è molto bassa.

ALDI MAI. Allora dobbiamo diminuire i contadini ed aumentare i maestri?

MILIANI. C'è da invocare e da raccomandare che questi maestri abbiano le qualità adatte per svolgere la loro missione, ma son troppo pochi.

Ho qui un lungo appunto, che mi guardo bene dal leggere al Senato. Ma devo dire che il decreto 26 luglio 1932, n. 826, che regolò l'insegnamento professionale ai giovani contadini tra i 16 e i 25 anni, ne affidò l'organizzazione ad un Comitato, che approva il programma dei corsi ed il bilancio preventivo e consuntivo nel mese di agosto di ogni anno. Inoltre è prescritto dal decreto stesso, in modo tassativo, che i corsi istituiti da Sindacati e da Consorzi di olivicoltori, viticoltori, ecc., debbano essere fatti di intesa con l'ispettore provinciale agrario, cosa questa che non in tutte le provincie si ravvisa. Ora io rivolgo viva raccomandazione all'onorevole Ministro affinché provveda che le cose vadano secondo quanto è disposto per legge. Ripeto che per quanto riguarda l'istruzione elementare dei contadini non ci sono troppi insegnanti ma troppo pochi; il difficile è che quelli che ci sono abbiano le qualità necessarie per insegnare. Se volessi entrare nell'argomento dell'istruzione dovrei parlare troppo a lungo. Su questo argomento ritornerò quando sarà in discussione il bilancio dell'educazione nazionale.

Parlando di cose che si riferiscono all'istruzione, faccio notare che negli Istituti sperimentali agrari si ha grande deficienza nella scelta del personale idoneo ad occupare gli alti gradi dell'insegnamento agrario. Tale deficienza è dovuta particolarmente al fatto che gli assistenti sono troppo meschinamente remunerati; così che i migliori dopo due o tre anni se ne vanno per altri posti che ad essi si offrono.

Questo non lo dico soltanto io, ma lo dicono i fatti e i più competenti in questa materia. Perciò

rivolgo viva raccomandazione all'onorevole Ministro pur prevedendone la risposta e cioè che il provvedimento non può derivare da lui ma è di carattere generale, toccando pure gli assistenti di tutte le altre facoltà. Però è cosa che credo convenga tener presente nell'interesse della scienza e delle sue applicazioni. E passo ad altro.

Dirò brevemente (come ho fatto finora) di questioni che si riferiscono all'economia forestale. Di queste il collega Guidi ha fatto un'analisi particolareggiata che ora sarebbe inutile io ripetessi. Certo il problema forestale non è un problema semplice, è un problema di carattere economico e nazionale. È sotto questo punto di vista che bisogna considerarlo, poichè se il problema si isola, come si soleva fare qualche diecina di anni fa, allora apparisce sotto un aspetto incompleto, per cui nascono molte di quelle contestazioni e divergenze che ho sentito ricordare adesso dal collega Guidi. Quando questo problema era in mano principalmente alle provincie ed esistevano i Comitati forestali, avvenivano divergenze e contrasti poichè i concetti tecnici ed economici di carattere generale, erano sempre sopraffatti da interessi locali, da interessi elettorali, perchè coloro che facevano parte del Comitato forestale, erano consiglieri comunali e consiglieri provinciali che, per mantenere il posto, dovevano soddisfare alle esigenze elettorali e particolari dei singoli, i quali erano sempre, talvolta per necessità, pronti a deprecare il bosco e ad abusare dei pascoli.

Questo è tanto vero che io alcuni anni or sono, parlando alla Camera dei Deputati deplorai simili fatti, ed altri come quello di dover sentirsi leggere le statistiche degli alberi piantati, senza invece avere le statistiche di quelli che avevano attecchito, perchè allora si sarebbe veduto che ce n'erano molto pochi ad avere attecchito. Il Duce era presente e si rivolse a me perchè gli indicassi qualcuno dei fatti che io avevo detto di conoscere. Per citare un esempio che mi venne subito alla mente, ricordai che essendosi decretato in provincia di Ancona un monumento alla memoria del generale Cialdini per la battaglia di Castelfidardo, nel Consiglio provinciale di detta città feci osservare come per un monumento che si voleva fare ad un generale che aveva vinto una battaglia, non mi pareva che fossero degno quadro le viti: infatti non era quello un monumento a Bacco o a Dioniso, e insistei affinchè si espropriassero quattro o cinque ettari di terreno per togliere le viti e mettere attorno al monumento degli alberi. La mia proposta fu approvata. Costruito il monumento si piantarono degli alberi. Trascorsi tre anni, avendo avuto occasione di passare in quel luogo, trovai che nemmeno un albero c'era. Si procedette su mie insistenze ad un nuovo piantamento. Passati altri tre o quattro anni dopo che erano stati ripiantati gli alberi, ebbi ancora occasione di tornare sul posto, e ancora una volta non vi erano che pochissimi stremenziti alberelli. Se adesso finalmente ci sono e bene sviluppati è perchè sono

stati piantati una terza volta, da un bravo Ispettore forestale che se n'è curato. Ecco il fatto. Per tre volte, essenze forestali piantate in un sito dove prosperavano le viti non avevano attecchito.

Per essere breve concludo. In Italia l'epoca in cui si può dire realmente si sia cominciato ad osservare la legislazione forestale è quella che coincide con la istituzione della Milizia forestale.

Mi riporto a cose già dette, perchè ogni anno ho partecipato a questa discussione pensando all'adagio latino: « gutta cavat lapidem », augurandomi che questa ultima goccia sia quella che arrivi a forare la pietra.

È sbagliato quello che da tanti si è detto e che anche io ho detto, che le leggi forestali non corrispondevano alle necessità delle circostanze e dei tempi e potrebbe essere; ma è un fatto che non erano mai state applicate. Al Congresso di Bologna del 1909 si preparò la nuova legislazione forestale, si disse molto male delle leggi che c'erano state fino allora. In seguito serenamente esaminate, si è potuto constatare che tali leggi non erano state applicate. Il principio dell'applicazione delle leggi, è più che mai confermato: data dal decreto-legge 16 maggio 1926 e più precisamente dalla seconda quindicina dell'agosto, da quando cioè fu istituita la Milizia forestale.

Non occorre che faccia rilevare al Senato che in ogni occasione da tutti gli oratori non ho mai sentito fare osservazioni o critiche a carico della Milizia forestale, anzi ho sempre sentito dire del bene, come anche oggi dal collega Guidi, il quale vorrebbe che la Milizia forestale insegnasse e curasse la raccolta delle piante officinali e sta bene. Anzi, aggiungo io, che nelle attribuzioni della Milizia dovrebbe anche essere la sorveglianza e l'incremento della piscicoltura nei corsi d'acqua e nei laghi montani e della selvaggina nei boschi. Però la Milizia forestale se non esplica queste attribuzioni, mentre in genere fa così bene da meritarsi l'elogio di tutti, è soltanto perchè il numero degli ufficiali e dei militi è immensamente inferiore ai bisogni. Questa è la verità, questa è la realtà che non soffre contraddizioni in nessuna maniera.

Ora ognuno di quelli che si sono veramente occupati della grande questione forestale, connessa, come ho sempre detto, a tutta l'economia nazionale, perchè il colle, il monte e la pianura, sono legati insieme, non può disconoscere come essa non possa venire avviata a soluzione che dalla Milizia forestale.

Coloro che non hanno semplicemente studiato a tavolino la questione forestale, ma che hanno visitato i nostri monti da un capo all'altro dell'Italia, possono aver veduto che differenza si trova in tutte le parti, nella situazione dei boschi, di fronte a quella che era prima della istituzione della Milizia forestale.

Ora se tutte quante le questioni che fanno capo al bosco e alle foreste, si riferiscono a quest'opera così meritevole che ha fatto la Milizia forestale, si

capisce come sia opportuno, direi necessario, provvedere acchè sia almeno riportato l'organico della Milizia a quello che era al momento della sua istituzione.

Non sia noioso che io porti troppi ricordi, ma non posso fare a meno di dire che nel 1933 fu fatto un decreto per il quale venne ridotto l'organico della Milizia forestale. Io ebbi l'incarico di fare la relazione, quantunque avessi dichiarato di non volerla fare. Il Ministro del tempo, l'onorevole Acerbo, mi mandò un biglietto invitandomi ad andare da lui e con belle parole mi pregò di desistere dal mio proposito, assicurandomi che presto l'organico originale sarebbe stato ripristinato.

TASSINARI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Non abbia rimorsi, onorevole Miliani, la Milizia forestale, costa già 40 milioni all'anno.

MILIANI. Se costasse anche 80 milioni, ne renderebbe il doppio. In ogni modo, se si vuole che tutto l'insieme della questione forestale sia risolto, bisogna che la Milizia forestale sia riportata almeno all'organico della sua istituzione.

Io parlo con molta franchezza: quando si è visto ad esempio che la milizia della strada doveva essere aumentata per corrispondere al maggiore sviluppo delle strade, l'organico è stato convenientemente allargato; perchè non si dovrebbe fare altrettanto per la Milizia forestale?

Pochissime altre parole e concludo: se ci fosse stato qualche dubbio sopra il funzionamento di questo servizio della Milizia forestale non avrei parlato, ma confermando quello che ho già detto aggiungerò quest'altro fatto indiscutibile che non ho mai portato al Senato e che porto adesso e cioè che la Milizia forestale, nella recente formazione dell'Impero, ha saputo dare il suo notevole contributo all'Esercito.

Ora io faccio una semplice constatazione. Se domani venisse raddoppiato il numero dei militi forestali, non avremmo fatto altro che aggiungere un egual numero di soldati all'esercito, di soldati di primissima qualità, perchè sempre allenati, sempre addestrati. Chi ha fatto il soldato e si è trovato nella grande guerra ha visto che cosa ci vuole per mettere in efficienza degli uomini che magari da soli tre o quattro anni erano andati a casa. Io stesso l'ho veduto, avendo dovuto istruire tre battaglioni di bersaglieri. Questi, scusatemi il termine da caserma, erano diventati dei fantocci, non erano più dei soldati. Molte esercitazioni furono necessarie per metterli in efficienza. Con i militi forestali si hanno invece dei soldati sempre in piena efficienza, bene abituati alla vita attiva e dinamica che si deve fare in guerra.

Quindi anche sotto questo punto di vista raccomando all'onorevole Ministro l'aumento della Milizia. Avremo aumentato il numero dei soldati con uomini validissimi sui quali possiamo sempre

contare sia in guerra che in pace per la tutela di interessi fondamentali per la Nazione.

Io credo che sia giunto il tempo di dare a questa istituzione l'efficienza che può raggiungere e possiamo essere certi fin da ora che ne trarremo grandi profitti.

Abbiamo la certezza che la Milizia forestale non verrà meno alle sue attribuzioni, come ha mostrato di non esservi venuta mai meno fino a questo momento. (*Vivi applausi*).

VICINI MARCO ARTURO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VICINI MARCO ARTURO. Onorevoli colleghi, nei tempi fortunatamente trascorsi il bilancio che più occupava l'attenzione e l'oratoria dei parlamentari era senza dubbio quello dei lavori pubblici, che si prestava alle piccole raccomandazioni elettorali per il ponte X o per la strada Y, che erano state formalmente promessi ai propri elettori dal candidato. Quasi sotto silenzio passava invece il bilancio dell'Agricoltura, cenerentola dei Dicasteri, cui il custode della Finanza lesinava i milioni ed i politicanti negavano ogni attenzione.

Oggi fortunatamente non è più così e l'interesse che questo bilancio suscita, l'ampia discussione che ad esso è stata dedicata, nell'altro ed in questo ramo del Parlamento, dimostrano come nella coscienza fascista abbiano ripreso il loro posto d'onore i problemi che riguardano l'agricoltura, la terra, l'«alma parens frugum» che deve darci e ci dà il nutrimento e la vita.

Se i Dicasteri delle Forze Armate, saldamente guidati dal genio onnivagante del Duce, ci apprestano i mezzi militari di difesa, il Dicastero dell'agricoltura è forse quello che maggiormente può darci i mezzi economici ed anzi tutto quell'autarchia economica che è il primo presidio della vita delle Nazioni e della loro difesa quando siano attaccate. Da ciò la battaglia del grano che ci ha assicurato col pane il primo elemento della vita; da ciò la bonifica integrale che deve strappare alla sterilità e ridonare alla fecondità della produzione estese plaghe insalubri, infeconde e quasi inutili all'economia nazionale; da ciò quel complesso di provvedimenti diretti a radicare l'uomo alla terra, a fargliela amare e fecondare col suo sudore, a combattere la piaga dell'urbanesimo: ultimo fra tutti, ma importantissimo, quello di dare ad ogni agricoltore una casa salubre, comoda, attraente. E tutto ciò conduce indirettamente ma potentemente a quella politica demografica che è al sommo delle cure di Benito Mussolini e che deve dare all'Italia imperiale sempre maggiore potenza, concedendole le braccia forti ed i muscoli ferrei così per impugnare gli arnesi del lavoro e dare alla Patria la ricchezza, sia per impugnare, ove occorra, le armi di guerra a ricacciare ogni offesa nemica ed a rinnovare le gesta della grande guerra e della recente fulgentissima campagna abissina.

Ma io non voglio, camerati, infiggervi un discorso quale meriterebbe l'importanza di questo bilancio e la poderosa chiarissima relazione dell'amico Marescalchi. Desidero solo richiamare l'attenzione vostra e del camerata onorevole Rossoni su di un punto che tocca specialmente il mio cuore di montanaro e che ha, credo, notevole importanza, sia per legare maggiormente il montanaro alla sua terra aspra e spesso ingrata, sia per conquistarci l'autarchia anche in un campo di non lieve importanza, quello della lana.

Voglio parlare, come ben comprendete, dell'industria pastorizia che, specialmente nell'Appennino Tosco-Emiliano ed in genere nell'Alta Italia, è in uno spaventoso regresso.

Ne ha parlato, nell'altro ramo del Parlamento, con molta competenza un valoroso camerata ed io non voglio ripetere quanto esso ha detto. Ma l'onorevole Gennaioli, che rileva come il patrimonio ovino è diminuito in questi ultimi anni del 33 per cento, tiene conto specialmente della pastorizia dell'Italia centrale e meridionale dove il fenomeno è assai meno grave.

Nell'Alta Italia la diminuzione arriva alla cifra imponente del 65 per cento e continua con ritmo progressivo che minaccia di fare completamente scomparire, da noi almeno, questa industria così caratteristica e così redditizia, la cui importanza è stata testè riconosciuta dallo stesso Duce. Nè potrebbe essere altrimenti, quando si pensa che il fabbisogno nazionale della lana è valutato in 49 milioni di chilogrammi dei quali non se ne producono in Italia che 7. Anche tenendo conto dei 12 milioni di Lanital che si calcola di ricavare da quel meraviglioso prodotto del genio italiano che è la lana sintetica, resta sempre uno sbilancio di circa 30 milioni di chilogrammi, che conviene quanto prima colmare o quanto meno il più possibile ridurre.

Nelle mie montagne la popolazione era eminentemente pastorizia; lo stesso contadino era prima pastore che agricoltore. Oggi il patrimonio ovino si è ridotto, come ho detto, ad un terzo. Quali le cause e quali i rimedi? La causa prima è data certo dai grandi progressi dell'agricoltura e dalla cultura intensiva delle nostre pianure. «Felix culpa», certamente, ma il rapporto di causa ad effetto non si può negare.

Le nostre greggi, che nell'inverno non trovano più alimento sui monti brulli e coperti di neve, scendevano ogni autunno al piano dove trovavano facile pascolo presso i proprietari dei terreni bassi, incolti o scarsamente coltivati.

Oggi non più. I proprietari di terreni, ormai intensamente coltivati, vedono di malanimo l'arrivo di questi greggi, che talora, per colpa di pastori poco onesti e profittatori, arrecano grave danno ai raccolti in actualità di produzione.

A questo non si può porre rimedio se non creando per i greggi pascoli artificiali in località adatte, in modo da poter diminuire e disciplinare il fenomeno della demonticazione e render pos-

sibile l'esistenza ai nostri ovini, che, oltre a dare la lana per i bisogni della Patria, contribuiscono notevolmente all'alimentazione nazionale con il latte e con la carne e costituiscono per l'agricoltura una fonte di onesto guadagno, notevolissima e certo (specialmente in questi tempi di magra) non trascurabile, poichè la pecora dà ogni anno un frutto che raggiunge talora due o tre volte il suo stesso valore.

Si noti inoltre che l'industria pastorizia, come non richiede grandi spese, non esige grandi fatiche; alla guardia dei greggi sono adibiti i membri della famiglia meno adatti ad altri lavori agricoli, i vecchi, i fanciulli, i quali ultimi sono così sottratti a più gravi e forse eccessive fatiche, mentre apprendono ad amare, coi loro greggi, la loro terra e il lavoro agricolo.

Ma ad altre cause della gravissima riduzione della industria ovina si può apporre riparo senza difficoltà. Le accennerò brevemente affidandole alla benevola attenzione dell'onorevole Ministro.

Prima fra tutte è la vessazione continua cui sono sottoposti i pastori, i quali, per l'ostilità di cui sono fatti segno, come ho accennato, da parte degli agricoltori, non trovano nelle Federazioni agricole, cui pure appartengono, alcun appoggio, ma anzi spesso una non nascosta ostilità.

Per impedire che pastori disonesti abusino delle circostanze per far pascolare i loro greggi sui margini dei canali o magari nei terreni coltivati, si proibisce loro di muoversi, da un comune all'altro senza aver prima percorso una lunga «via crucis» di denunce, di verifiche, di permessi; si esige che, prima della partenza, le pecore siano visitate ad una ad una per accertarne la sanità, e questo è giustissimo; ma si pretende poi che la visita sia ripetuta in ogni Comune per il quale transitano, tanto che in cinque o sei giorni per la demonticazione o il ritorno, sono talora imposte altrettante visite di controllo. In talune provincie si è giunti persino a vietare che il gregge, ricoverato per il pernottamento su un dato fondo, percorra breve tratto o anche solo attraversi la pubblica strada per recarsi a pascolare in fondi, pure regolarmente concessi, o per recarsi all'abbeverata. E come conseguenza contravvenzioni continue, in cui cadono involontariamente anche i più onesti ed oculati.

Penso che a ciò debba porsi riparo, sorvegliando e punendo rigorosamente i disonesti, ma concedendo agli altri quella libertà di movimento cui hanno diritto come cittadini italiani (noto incidentalmente che, da noi almeno, i pastori diedero i primi e più ardenti squadristi al Fascismo) e che permetta loro di attendere alla pastorizia dalla quale le continue vessazioni li allontanano e disamorano.

Altra causa di grave ostacolo alla pastorizia è l'eccessiva severità dell'autorità forestale. D'accordo perfettamente che deve difendersi a qualunque costo la magnifica opera di rimboschimento che viene da essa compiuta; ma quando i pian-

tamenti hanno raggiunto un'altezza tale che le pecore non possono brucare i nuovi virgulti, esse non arrecano più danno e sono anzi utili pascolando nel sottobosco.

Infine gli aggravii fiscali a carico della pastorizia sono senza dubbio eccessivi e sproporzionati al periodo di grave crisi che essa attraversa. Se il camerata onorevole Rossoni vorrà guardare con occhio benevolo anche i poveri pastori, esso farà opera di giustizia; e noi potremo veder rifiorire coi greggi cari a tutti i poeti, a tutti gli innamorati, a tutti gli amanti della natura, una industria altamente redditizia per l'economia privata e per quella nazionale, ed avremo vinta un'altra battaglia per quella autarchia economica che costituisce una delle mète dell'Italia imperiale e fascista di Benito Mussolini. (*Vivi applausi*).

MENOZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENOZZI. Ho chiesto la parola per toccare alcuni punti particolari del grande quadro di attività del Ministero dell'agricoltura e foreste, per dire le ragioni della nostra approvazione per i provvedimenti presi ed insieme esporre qualche desiderio. Il Ministero dell'agricoltura ha disposto perchè alcune nostre Regie stazioni sperimentali agrarie ricevano le necessarie sistemazioni di personale. Alludo ai concorsi aperti recentemente per le direzioni delle stazioni di entomologia di Firenze, di patologia vegetale di Roma, di bachicoltura di Ascoli Piceno, come pure per aiuti ed assistenti di altre stazioni agrarie. È sommamente interessante che questi Istituti abbiano tutta l'attrezzatura e la organizzazione necessarie se devono dare il loro contributo agli sforzi che il Paese è chiamato a compiere per lo sviluppo dell'agricoltura metropolitana e di quella imperiale. Ma a questo proposito mi permetto esprimere il vivo desiderio che altrettanto si faccia per altri Istituti affini, che hanno compiti non meno importanti di quelli delle Regie Stazioni sperimentali, voglio dire di alcune stazioni consorziali: mi riferisco naturalmente a quelle che meglio conosco e che hanno la sede nella regione in cui vivo. Ora alcuni di questi Istituti consorziali, non solo non hanno in questo momento il direttore, ma neanche un incaricato della direzione; l'attività loro è pressochè nulla.

Io sono certo che il Governo metterà sollecitamente anche questi Istituti nelle condizioni di portare tutta la loro energia verso la soluzione dei continui nuovi problemi cui il Paese va incontro.

Per la produzione di alcool carburante destinato ad essere mischiato alla benzina e ridurre per quanto possibile l'importazione e la provvista di questa materia, è naturale che si pensasse alla barbabietola come sorgente. Dalla barbabietola abbiamo già una produzione di spirito con la fermentazione del melassi; è naturale quindi che si pensasse ad ampliare la funzione della bieticoltura mettendola in grado di fornirci oltre allo zucchero di cui abbiamo bisogno anche l'alcool

da bruciare nei motori a scoppio. E il Governo, dopo lo studio delle corporazioni interessate, ha disposto che la cultura della barbabietola sia estesa in modo da fornirci anche questo alcool destinando direttamente una parte delle barbabietole alla distillazione. Ma opportunamente non ha voluto chiudere la strada ad altre colture di piante che ci possono fornire alcool da bruciare; così ha disposto che si facciano delle prove di coltura di sorgo zuccherino.

La disposizione mi pare molto opportuna; si hanno ragioni per ammettere che il sorgo zuccherino ci possa dare dell'alcool ad un costo minore di quello che può essere dato dalla barbabietola. L'illustre collega Marescalchi nella sua bella relazione al bilancio accenna alla bontà dell'iniziativa. Ora è mezzo secolo circa si fecero in Italia dei tentativi seri per introdurre la coltivazione del sorgo zuccherino; ma allora si voleva introdurre il sorgo per produrre zucchero, non avevamo allora la coltivazione della barbabietola come ora abbiamo. L'iniziativa cadde perchè, per produrre zucchero cristallino e puro come vuole il consumo, il sorgo non può competere con la barbabietola. Ma altra cosa è per produrre spirito. Si ha ragione di credere che per produrre spirito il sorgo vinca la partita. . . .

ROSSONI, *ministro dell'agricoltura*. Provato ! . . .

MENOZZI. . . . per questa ragione molto semplice che il sorgo è più ricco della barbabietola in materie zuccherine, ma da esso non si può separare che una parte di zucchero cristallizzato perchè un'altra parte non solo non cristallizza praticamente, ma impedisce anche che una parte del cristallizzabile si separi. Viceversa tutta la materia zuccherina del sorgo, anche quella non cristallizzabile, è fermentescibile, si trasforma facilmente in alcool.

Ora è molto opportuno che la prova sia eseguita e si svolga in modo esauriente. La coltura del sorgo può compiersi anche in regioni diverse da quelle in cui si coltiva la barbabietola; altre regioni possono quindi eventualmente beneficiare dei nuovi provvedimenti. Inoltre il sorgo può per altro riguardo contribuire ai bisogni dell'economia nazionale essendo dimostrato che la parte legnosa degli steli, delle canne, può fornire con facilità ottima cellulosa.

Voce. Ottimamente.

MENOZZI. La misura presa merita dunque la piena approvazione. Le prove diranno se o meno sia da chiamare in campo anche il sorgo zuccherino per lo scopo in questione.

È ragione di compiacimento il poter constatare i buoni effetti di un provvedimento preso da tempo dal Ministero di agricoltura contribuendo all'impianto per la radiofonia. Non tutti i colleghi sanno che se per la radiofonia in genere l'Italia occupa un posto rispettabile, ma non dei primissimi, per la radiofonia agricola, intesa nel rapporto alla durata totale e proporzionale, l'Italia occupa il primo posto. Ora è da compiacersi

perchè è uno strumento nuovo: il suo uso può tornare di grande utilità per notizie, per istruzione, per consigli agli agricoltori e può avere una parte importante nell'andamento dell'agricoltura.

Abbiamo tutti appreso con piacere che la Milizia forestale provvederà al collocamento di dieci milioni di piantine per le opere di rimboschimento. Ora una domanda ed in caso un desiderio. Chi segue l'opera di rimboschimento in relazione anche ai nostri bisogni economici e industriali ha constatato che le nostre essenze forestali non ci forniscono la cellulosa nobile, la cellulosa per rayon e per le carti più fini. Ma i nostri Istituti sperimentali, la stazione di silvicoltura di Firenze ed il Laboratorio di Chimica Agraria e Tecnologica dell'Istituto Agrario e Forestale di Firenze, hanno dimostrato che vi è una specie di pino che viene dall'America, ma che cresce egregiamente in molte nostre regioni e rapidamente, il quale fornisce cellulosa nobile atta alle più fini esigenze. Naturalmente si è pensato allora: ma coltiviamo questo pino e diffondiamolo rapidamente, così provvederemo in casa anche questa materia prima che ora ci tocca importare. Da ciò la mia domanda: nei nuovi impianti si è pensato a questo pino speciale? Io spero che sì, o che in caso contrario, rimosse le eventuali ragioni, vi si penserà e si provvederà.

Per brevità non voglio toccare altri campi perchè illustrati perfettamente dalla bella relazione Marescalchi. E chiudo col dichiarare che noi approviamo il bilancio con tranquilla coscienza nella certezza che la passione e la competenza del Ministro e dei suoi collaboratori varranno a rendere feconda per la nostra agricoltura l'opera del Dicastero a cui presiedono.

Ciò che noi fervidamente auguriamo, perchè vogliamo che la terra d'Italia sia sempre salutata come la salutava Virgilio: « Magna parens frugum... magna virum ». (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato a domani.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Acquarone, Ago, Aldi Mai, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Appiani, Asinari di Bernezzo, Asinari di San Marzano.

Baccelli, Bacci, Baldi Papini, Barcellona, Bastianelli, Bazan, Belluzzo, Bennicelli, Bergamini, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Boccardo, Bonardi, Bongiovanni, Borletti, Brezzi, Broglia, Burzagli.

Caccianiga, Calisse, Campolongo, Carletti, Casanova, Casoli, Castelli, Cattaneo della Volta, Cavallero, Cavazzoni, Centurione Scotto, Chersi Inno-

cente, Chimienti, Cian, Cicconetti, Ciccotti, Cini, Ciraolo, Cogliolo, Colonna, Conci, Concini, Contarini, Conti, Conti Sinibaldi, Conz, Cozza, Credaro, Cremonesi, Crespi Mario, Crespi Silvio, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

D'Achiardi, Da Como, D'Amelio, D'Ancora, De Bono, De Martino Augusto, De Martino Giacomo, De Michelis, De Riseis, De Vito, Di Bagno, Di Benedetto, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Di Vico, Ducci, Dudan, Durini di Monza.

Etna.

Fabbri, Facchinetti, Faelli, Faina, Falck, Fantoli, Farina, Felici, Ferrari, Foschini, Fraschetti.

Gallarati Scotti, Gasperini Gino, Gatti Girolamo, Gatti Salvatore, Gazzera, Gherzi Giovanni, Giampietro, Giannini, Giardini, Giordano, Giuliano, Giuria, Giuriati, Giusti del Giardino, Graziosi, Guacero, Guadagnini, Gualtieri, Guglielmi, Guidi.

Imberti.

Imperiali.

Josa.

Krekich.

Lanza Branciforte, Leicht, Levi, Libertini Gesualdo, Libertini Pasquale, Lissia, Luciulli.

Majoni, Mambretti, Mantovani, Manzoni, Maragliano, Marescalchi, Marozzi, Marracino, Martin-Franklin, Mayer, Mazzoccolo, Menozzi, Messedaglia, Miliani, Milosevich, Montefinale, Montresor, Moresco, Mori, Mormino, Morpurgo, Muscatello.

Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Novelli, Nucci.

Occhini, Orlando, Orsi, Orsini Baroni, Ovio.

Padiglione, Pecori Giraldi, Peglion, Pende, Peris, Petrillo, Petrone, Piaggio, Piola Caselli, Pittacco, Porro Carlo, Porro Ettore, Pozzo, Prampolini, Pujia.

Raimondi, Raineri, Rava, Reggio, Renda, Ricci, Rolandi Ricci, Romano Avezana, Romano Santi, Romei Longhena, Romeo Nicola, Rossini, Rota Giuseppe, Ruffo di Calabria, Russo.

Sailer, Salucci, Sandicchi, Sani Navarra, San Martino, Santoro, Sarrocchi, Scaduto, Scalini, Scalori, Scavonetti, Scialoja, Scipioni, Scotti, Sechi, Silj, Sitta, Solari, Spada Potenziani, Spezzotti, Spiller, Strampelli.

Tacconi, Tallarigo, Tamborino, Taramelli, Thaon di Revel grande ammiraglio Paolo, Tiscornia, Todaro, Tofani, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torre, Treccani.

Vaccari, Valagussa, Vassallo, Versari, Vicini Marco Arturo, Vigliani, Vinassa de Regny, Visocchi.

Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 MARZO 1937

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1427, concernente la tassa di bollo sulle proiezioni cinematografiche luminose aventi scopo pubblicitario (1322):

Senatori votanti	227
Favorevoli	220
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1936-XIV, n. 1453, portante esenzioni fiscali per gli atti inerenti al servizio per favorire il movimento turistico (1328):

Senatori votanti	227
Favorevoli	220
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1746, contenente disposizioni intese a combattere perturbamenti del mercato nazionale ed ingiustificati inasprimenti del costo della vita (1464):

Senatori votanti	227
Favorevoli	221
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 1296, recante norme circa i Consorzi volontari di produzione o di vendita (1492):

Senatori votanti	227
Favorevoli	215
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 maggio 1936-XIV, n. 1689, concernente il coordinamento delle attività degli Istituti ed Enti operanti nel campo della produzione nazionale (1493):

Senatori votanti	227
Favorevoli	222
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1513, relativo al riordinamento del Registro Italiano Navale ed Aeronautico (1499):

Senatori votanti	227
Favorevoli	219
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2096, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma il 6 ottobre 1936, fra l'Italia e l'Estonia, per regolare gli scambi commerciali fra i due Paesi e i pagamenti relativi (1518):

Senatori votanti	227
Favorevoli	219
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 novembre 1936-XV, n. 2153, che ha dato esecuzione al *Modus Vivendi* stipulato in Roma il 26 ottobre 1936 fra l'Italia e la Danimarca per regolare gli scambi commerciali fra i due Paesi e i pagamenti relativi (1519):

Senatori votanti	227
Favorevoli	219
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2219, che ha dato esecuzione all'Accordo concernente il regime preferenziale a favore dell'importazione austriaca in Italia, stipulato in Roma il 7 novembre 1936 fra l'Italia e l'Austria (1520):

Senatori votanti	227
Favorevoli	223
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2218, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Austria, stipulato mediante scambio di Note il 12 dicembre 1936, per l'importazione nel Regno durante il periodo di sei mesi e in esenzione dai diritti di dogana, di 400.000 quintali di acciaio in blooms e barre (1521):

Senatori votanti	227
Favorevoli	222
Contrari	5

Il Senato approva.

Annuncio di presentazione di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di dare lettura delle interrogazioni presentate alla Presidenza.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Al Ministro delle finanze per sapere quali provvedimenti egli intenda emanare per fare partecipare al prestito forzato della ricostruzione finanziaria coloro i quali hanno i loro averi in tutto od in grande parte investiti in merci.

BELLUZZO.

Ai Ministri delle comunicazioni e delle finanze per sapere se non ritengano opportuno di abolire la annuale denuncia delle patenti di guida degli automobilisti, denuncia che ha carattere di formalità superflua e di aggravio fiscale in danno di coloro che sono in regolare possesso della patente suddetta.

GALLENGA.

PRESIDENTE. Avverto che, per l'assenza dei Ministri delle finanze e delle comunicazioni, lo svolgimento di queste interrogazioni orali è rinviato alla ripresa dei lavori parlamentari a maggio.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*. Dà lettura delle seguenti interrogazioni con risposta scritta:

Al Ministro delle finanze per ottenere chiarimenti sulla interpretazione del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1951, sui trasferimenti di proprietà. Se non nella espressione letterale, certo nello spirito informatore di quel decreto dovrebbe ritenersi che le agevolazioni tributarie per trasferimento di proprietà a titolo oneroso di fondi rustici gravati da mutui ipotecari siano applicabili anche nel caso in cui, secondo lo schema della convenzione che si intende stipulare richiesto dalla lettera a) dell'articolo 2 del detto decreto per le norme di attuazione, il compratore ponga come condizione all'acquisto lo svolgimento della procedura di « purgazione » di cui agli articoli 2040 e seguenti del Codice civile.

Si gradirebbe una risposta chiara in merito, aggiungendovi se, in tal caso, si ritenga ricorra la condizione « che l'acquirente contestualmente all'acquisto liberi gli immobili per almeno la metà dell'importo dei mutui ipotecari ecc. » voluta dall'articolo 1 di detto decreto-legge.

Si chiede inoltre se sono ammesse alle agevolazioni fiscali sopracitate l'iscrizione dell'ipoteca in favore della massa dei creditori di cui all'articolo 2042 Codice civile e la cancellazione delle ipoteche pagate o di quelle non collocate ai sensi degli articoli 719, 720 e seguenti Codice procedura civile. E ancora, se nella tassa di lire dieci prevista dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1951 è compresa anche la tassa di quietanza pel prezzo di acquisto e quella pel pagamento dei debiti ipotecari.

MARESCALCHI.

Al Ministro per le corporazioni per sapere se sia al corrente di quanto avviene in Italia nel commercio del cristallo, e quali provvedimenti intenda prendere per troncane il monopolio del relativo consorzio, dominato da una società francese, il quale con atti di imperio e prezzi crescenti, danneggia la media e la piccola industria e ne impedisce la esportazione.

BELLUZZO.

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste per conoscere, in relazione alle assicurazioni date nella seduta del 31 marzo 1936, in sede di discussione del disegno di legge che concentrava le funzioni del Segretariato Nazionale per la Montagna nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste, se e quali provvidenze siano state adottate in favore del personale del Segretariato stesso, già in via di licenziamento, dopo aver prestato per lunghi anni la sua benemerita opera in favore della montagna.

TARAMELLI, MARESCALCHI, LEICHT.

Al Ministro dei lavori pubblici per sapere se non creda essere ora il momento opportuno di disporre l'inizio dei lavori del tratto della Litoranea Jonica — tra Montegiordano e Nova Siri — allo scopo di por fine agli insistenti voti di quelle popolazioni della provincia di Cosenza che confinano con la Lucania per essere più comodamente allacciate alla Lucania stessa, e quindi a Napoli e alla Puglia con mezzi più rapidi, che non si ottengono con le linee ferroviarie ordinarie.

CAMPOLONGO.

Al Ministro dell'aeronautica per sapere se non ritenga, più che opportuno, necessario che per la migliore e più equa valutazione degli interessi di cui è chiamata a giudicare, la Giunta arbitrale per gli espropri, anziché unicamente composta di rappresentanti del Ministero espropriante, sia costituita anche da elementi locali a più vicina conoscenza del valore degli immobili, quali, ad esempio, l'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico di finanza, l'ingegnere capo del Genio civile, il Presidente della Commissione censuaria, un rappresentante del Sindacato provinciale fascista degli ingegneri.

VENINO.

Annunzio di risposta scritta ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che i Ministri competenti hanno trasmesso la risposta scritta alle interrogazioni dei senatori Giampietro, Marescalchi, Abbiate, Belluzzo e Taramelli.

A norma del regolamento, queste risposte saranno inserite nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Domani, mercoledì 17, alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno.

I. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI (1526). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 2069, recante norme per il divieto di nuove costruzioni di baraccamenti per uso di abitazione nella circoscrizione del Governatorato di Roma (1509). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2068, concernente il trattamento economico del personale all'estero dipendente dal Ministero degli affari esteri (1510). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 2090, recante aggiornamenti al Testo Unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 15 ottobre 1932-X, n. 1514 (1511). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 2134, riguardante norme sulle indennità da corrispondere al personale dell'Amministrazione aeronautica (1512). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1936-XV, n. 2098, che sospende temporaneamente l'applicazione della tassa di vendita sul benzolo (1513). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1936-XV, n. 2099, concernente la modificazione dell'aliquota di tassa di vendita sulla benzina (1514). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 886, relativo a provvedimenti concernenti l'energia elettrica (1515). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º ottobre 1936-XIV, n. 2067, relativo alla concessione di un premio di smobilitazione ai sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato, mobilitati per le esigenze dell'Africa Orientale, all'atto del loro rimpatrio (1516). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2275, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale, stipulati in Roma, fra l'Italia e il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, il 6 novembre 1936 (1522). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2285, che ha dato esecuzione all'Accordo per regolare gli scambi commerciali e i pagamenti relativi fra l'Italia e la Grecia con relativo Protocollo di firma; Atti stipulati in Roma il 7 novembre 1936 (1523). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2390, che ha dato esecu-

zione all'Accordo italo-yemenita, concluso con scambio di Note in data 21 aprile, 19 giugno, 17 agosto 1936, col quale viene prorogato al novembre 1937 il Trattato di amicizia e di relazioni economiche concluso in Sanaa fra l'Italia e lo Yemen il 2 settembre 1926 (1524). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

III. Discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI (1570). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

La seduta è tolta (ore 19,55).

Risposte scritte ad interrogazioni.

GIAMPIETRO, MARESCALCHI, GUACCERO, BASTIANELLI, GIORDANO. — A S. E. l'onorevole Ministro dell'interno per conoscere se intenda di provvedere alla condizione di quei medici che erano in condotta presso i Comuni e che, dimessi dal servizio per la recente disposizione sui limiti di età fissata a sessantacinque anni, sono rimasti privi di ogni mezzo di sussistenza, non avendo diritto a pensione perchè non iscritti alla Cassa di previdenza.

Chiedono di conoscere se il Governo che, con amorevole cura tutela i diritti dei lavoratori, assicurando loro un pane per la vecchiaia, vorrà venire in aiuto anche di questi benemeriti professionisti, facendo loro dare dai Comuni una pensione vitalizia, mercè la restituzione delle somme da questi Enti alla Cassa pensioni versate per i medici non iscritti, ovvero in altro modo provvedendo, ascoltando il grido di dolore di questi duecento disgraziati, rimasti nella vecchiaia, dopo una vita di lavoro a pro della umanità, senza alcun mezzo di sussistenza ed alcuni in estrema miseria.

Chiedono risposta scritta.

RISPOSTA. — Non è sfuggito all'attenzione del Governo il disagio economico dei sanitari condotti, che, collocati a riposo, in virtù dell'articolo 364 del Testo Unico delle leggi sanitarie, non hanno potuto liquidare alcuna pensione o perchè omisero a suo tempo d'isciversi alla Cassa di previdenza, o perchè, pur essendovisi iscritti, non avevano raggiunto, all'atto del collocamento a riposo, il limite minimo degli anni di servizio richiesto per avere diritto alla pensione.

E appunto per venire incontro al loro bisogno questo Ministero ha autorizzato i Prefetti a trattenerli in servizio come interini fino all'esaurimento dei concorsi per il conferimento dei posti da essi lasciati vacanti. Il Ministero ha anche

esaminato la possibilità di un provvedimento conforme alle richieste degli onorevoli interroganti, ma si è dovuto arrestare dinanzi a gravi difficoltà di ordine tecnico-finanziario.

Nondimeno proseguono gli studi per dare, in qualche modo, un'equa soluzione al non facile problema sorto dall'applicazione dell'articolo 364 del Testo Unico succitato, e sollevare così i sanitari, oggetto delle premure degli onorevoli interroganti, dalla penosa situazione in cui sono venuti a trovarsi.

Il Sottosegretario di Stato
BUFFARINI.

MARESCALCHI. — Al Ministro delle finanze per ottenere chiarimenti sulla interpretazione del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1951, sui trasferimenti di proprietà. Se non nella espressione letterale, certo nello spirito informatore di quel decreto dovrebbe ritenersi che le agevolazioni tributarie per trasferimento di proprietà a titolo oneroso di fondi rustici gravati da mutui ipotecari siano applicabili anche nel caso in cui, secondo lo schema della convenzione che si intende stipulare richiesto dalla lettera *a*) dell'articolo 2 del detto decreto per le norme di attuazione, il compratore ponga come condizione all'acquisto lo svolgimento della procedura di «purgazione» di cui agli articoli 2040 e seguenti del Codice civile.

Si gradirebbe una risposta chiara in merito, aggiungendovi se, in tal caso, si ritenga ricorra la condizione «che l'acquirente contestualmente all'acquisto liberi gli immobili per almeno la metà dell'importo dei mutui ipotecari ecc.» voluta dall'articolo 1 di detto decreto-legge.

Si chiede inoltre se sono ammesse alle agevolazioni fiscali sopracitate l'iscrizione dell'ipoteca in favore della massa dei creditori di cui all'articolo 2042 Codice civile e la cancellazione delle ipoteche pagate o di quelle non collocate ai sensi degli articoli 719, 720 e seguenti Codice procedura civile. E ancora, se nella tassa di lire dieci prevista dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1951, è compresa anche la tassa di quietanza pel prezzo di acquisto e quella pel pagamento dei debiti ipotecari.

RISPOSTA. — La vendita col beneficio della purgazione delle ipoteche non può fruire della agevolazione tributaria prevista dal Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1951.

Infatti se lo schema di una convenzione, nella quale il compratore pone come condizione all'acquisto lo svolgimento della procedura di purgazione, di cui all'articolo 2040 e seguenti del Codice civile, può contenere il requisito della proporzione richiesta dal citato decreto tra il valore del fondo e l'importo dei mutui ipotecari, non soddisfa d'altro canto all'altro requisito prescritto dall'articolo 1 dello stesso decreto, che cioè l'acquirente contestualmente all'acquisto liberi l'immobile per almeno la metà dell'importo dei mutui ipotecari.

Eguale rilievo deve farsi per il caso che in luogo di uno schema da tradurre poi in atto, si presenti l'atto già stipulato e sottoposto alla registrazione col pagamento della normale tassa, per conseguire il rimborso, a termine dell'articolo 4 del successivo Regio decreto legge 27 giugno 1935, n. 1227. Anche qui non ricorre il secondo estremo della liberazione dell'immobile dalle ipoteche, all'atto del trapasso, secondo la esigenza della legge, effettuandosi tale liberazione solo in tempo successivo.

La locuzione usata dalla legge «che l'acquirente contestualmente all'acquisto liberi ecc. . . .» è di per sé stessa così chiara ed esplicita che sarebbe superfluo ricercarne lo spirito informatore, tanto più che, trattandosi di una legge che forma eccezione alle norme generali (articolo 4, Disp. prel., Codice civile), non sarebbe ammissibile una interpretazione estensiva della disposizione.

D'altronde concorrono anche ragioni di sostanza per riconoscere che la vendita con facoltà di procedere alla purgazione delle ipoteche è estranea al particolare provvedimento.

In essa, come nell'aggiudicazione in seguito ad espropriazione forzata, l'estinzione totale delle ipoteche è conseguenza necessaria e diretta del giudizio di graduazione e non vi è bisogno di incentivi tributari, mentre nella vendita volontaria la liberazione delle efficienze ipotecarie è l'effetto dell'accordo delle parti che, entro una determinata misura, è tributariamente favorito.

Ora è questo secondo mezzo di estinzione delle ipoteche che ha bisogno di essere stimolato, non l'altro.

Dopo ciò non resta che rispondere affermativamente all'ultima parte dell'interrogazione, col dichiarare che la tassa fissa di registro prevista dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1951, copre anche la tassa di quietanza pel prezzo di acquisto e pel pagamento contestuale dei debiti ipotecari.

Il Ministro delle Finanze
DI REVEL.

ABBIATE. — All'onorevole Ministro dell'interno per sapere se non ritenga necessario di ordinare che, ad ogni effetto legale, la prova della tubercolina col metodo classico sul bestiame bovino da latte sia eseguita con unica qualità di tubercolina, rispondente alle norme regolamentari, prodotta da un laboratorio di riconosciuta autorità; e ciò per evitare che si ripeta il deplorabile caso di prove eseguite su di uno stesso bestiame con risultati opposti.

RISPOSTA. — La preparazione di una tubercolina che ben corrisponda, per il potere allergico, nella diagnosi della tubercolosi dei bovini, forma da tempo oggetto di particolare attenzione da parte di questo Ministero. Sono infatti in corso importanti esperimenti comparativi fra talune

tubercoline, che si differenziano per i criteri seguiti nella loro preparazione, in vista di saggiarne e determinarne, con la maggiore possibile esattezza, il valore diagnostico.

Nel tempo istesso viene esaminata la possibilità di sottoporre la tubercolina ad un efficace controllo, al fine di valutarne il potere allergico prima di consentirne l'impiego.

Può pertanto assicurarsi che, non appena ultimati gli studi, il Ministero dell'interno provvederà adeguatamente alla soluzione del problema, in guisa da evitare che si ripetano gli inconvenienti lamentati dall'onorevole interrogante.

Il Sottosegretario di Stato

BUFFARINI.

BELLUZZO. — Al Ministro delle corporazioni per sapere se sia al corrente di quanto avviene in Italia nel commercio del cristallo, e quali provvedimenti intenda prendere per troncare il monopolio del relativo consorzio, dominato da una società francese, il quale con atti di imperio e prezzi crescenti, danneggia la media e la piccola industria e ne impedisce la esportazione.

RISPOSTA. — Il Ministero delle corporazioni ha sempre considerato che l'azione dei consorzi anche volontari non dovrebbe essere abbandonata al mero diritto privato.

Perciò, nonostante le generiche disposizioni della legge 16 giugno 1932, n. 834, concernente la costituzione e il funzionamento dei consorzi fra esercenti uno stesso ramo di attività economica, ha, con apposito provvedimento, che è stato già approvato dalla Camera dei Deputati e trovasi ora innanzi al Senato, predisposto norme circa i consorzi volontari di produzione o di vendita.

Ad ogni modo il Segretariato delle corporazioni ha tutto preordinato affinché le singole Corporazioni possano prendere in esame nelle prossime loro convocazioni il funzionamento e l'azione dei consorzi afferenti alle categorie in esse collegate.

Oltre a ciò assieuro che il Ministero esaminerà con la più vigile attenzione tutte quelle denunce che gli interessati credessero di trasmettere circa l'azione dei consorzi stessi, valendosene anche ai fini della preparazione della discussione da parte delle Corporazioni.

Pertanto, anche la Corporazione del vetro e della ceramica, nella sua prossima riunione, si occuperà dell'argomento proposto dall'onorevole interrogante.

Il Ministro

LANTINI.

TARAMELLI, MARESCALCHI, LEICHT. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste per conoscere, in relazione alle assicurazioni date nella seduta del 31 marzo 1936, in sede di discussione del disegno di legge che concentrava le funzioni del Segretariato Nazionale per la Montagna nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste, se e quali provvidenze siano state adottate in favore del personale del Segretariato stesso, già in via di licenziamento, dopo aver prestato per lunghi anni la sua benemerita opera in favore della montagna.

RISPOSTA. — Nella seduta del Senato del 31 marzo 1936 fu effettivamente promesso che sarebbero state adottate le necessarie provvidenze per la tutela degli interessi di coloro che hanno lavorato alle dipendenze del Segretariato della Montagna. Tali provvidenze hanno avuto essenzialmente lo scopo di ritardare il licenziamento del personale in modo da facilitare ad esso la ricerca di altro collocamento. Infatti mentre la legge che sopprime il Segretariato per la Montagna risale al 16 aprile 1936, finora risulta disposto il licenziamento soltanto di 9 persone. Inoltre il Ministero si è preoccupato di facilitare l'assunzione degli impiegati dell'ente da parte di altre Amministrazioni statali e poichè lo sviluppo dell'attività coloniale rende più probabile il bisogno di tecnici esperti, sono state fatte personali premure a S. E. il Ministro delle colonie perchè siano prese nella massima considerazione le domande avanzate dal personale del Segretariato.

Il Ministero non mancherà di continuare a svolgere la sua opera di assistenza nel senso indicato, e non negherà il suo appoggio quando ne sia richiesto in relazione a concrete possibilità di collocamento.

Il Ministro

ROSSONI.

PROF. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti